

SABATO 30 GENNAIO 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- La Brexit dimezza gli obblighi DAC 6 del Regno Unito. Con impatti per le imprese - pag. 2
- Lo slalom degli aiuti di Stato: tra autorizzazioni UE e decreti attuativi che latitano - pag. 4
- Riscossione: arriva una nuova sospensione delle cartelle fino al 28 febbraio - pag. 7
- Modello Redditi 2021 SP con le novità sulle misure anti Covid 19 - pag. 8
- Pronto il modello CNM 2021 - pag. 9
- Commercialisti: soddisfazione per l'eliminazione del divieto di esercitare attività difensiva per i CTU - pag. 9
- Modello IVA 2021: approvate le specifiche tecniche - pag. 10
- Modello Redditi 2021 SC con indicazione dei versamenti sospesi COVID-19 - pag. 10
- Bonus affitto comuni in stato di emergenza: aggiornato il documento dei Commercialisti - pag. 11

LAVORO E PREVIDENZA

- Il vaccino anti Covid-19 e la responsabilità delle aziende. Il dibattito continua... - pag. 19
- CIG Covid-19 e legge di Bilancio 2021: nuove causali e termini di presentazione domande - pag. 22

FINANZIAMENTI

- Crisi del turismo: incentivi, contributi e nuovi fondi per sostenere la ripresa economica - pag. 28

IMPRESA

- RUNTS: iscrizione e controlli sui requisiti degli Enti del Terzo

IN EVIDENZA

Il vaccino anti Covid-19 e la responsabilità delle aziende. Il dibattito continua...

di Luca Failla

Il vaccino anti Covid-19 in azienda continua a far parlare di sé, in un dibattito diviso tra sostenitori della tesi più rigorista, ossia che sia possibile procedere al licenziamento (previa sospensione dal lavoro) del lavoratore e di una tesi meno rigorista, per cui sarebbe il giudizio di idoneità alla mansione a dover concretamente guidare l'analisi dei singoli casi. Ma il nucleo del problema non può essere risolto sulla sola base di questa, pur rilevante, dicotomia. Il vero punto della questione sta nel ruolo intrinseco del vaccino, in pratica nella sua efficacia sia verso il singolo (una volta vaccinato), sia verso i terzi e nella responsabilità delle aziende che volessero somministrare il vaccino obbligatoriamente ai propri dipendenti.

Il quesito non è di facile soluzione, **campagna vaccinale** è ancora agli inizi.

Il dibattito si è acceso in questo scorcio di inizio d'anno dopo l'avvio del 27 dicembre scorso e per tutti i paesi europei della campagna di osservanza dei protocolli di sicurezza, considerando peraltro che la

Lo slalom degli aiuti di Stato: tra autorizzazioni UE e decreti attuativi che latitano

di Mario Damiani - Professore straordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM - Bari

La legge di Bilancio 2021 contiene una serie di aiuti, finanziati a debito o considerati, forse inappropriatamente, già in conto al programma Next Generation EU. Molti sono previsti però (per ora) solo sulla carta: mancano ancora i decreti attuativi ovvero il rilascio, da parte dell'UE, dell'autorizzazione in deroga trattandosi di interventi che si configurano come aiuti di Stato. In Italia è ormai invalsa la prassi di adottare misure di aiuto prevedendone la sospensione fino all'ottenimento dell'autorizzazione UE: si realizza così un effetto "annuncio" speso per far percepire la misura come già attuata, mentre è tutto in bilico. Con l'effetto di avere norme "ombra", destinate a rimanere non di rado nel cassetto, frustrando le migliori intenzioni e le finalità del legislatore...

Su IPSOAQuotidiano del 19 dicembre scorso mi sono intrattenuto sulle (dis)articolazioni innumerevoli le (dis)articolazioni innumerevoli hanno prevalentemente i caratteri propri degli investimenti. Altre, le misure di **emergenza Covid-19** discutibili, sono tipicamente se legate alle più diverse

Fisco

Nello scambio automatico di informazioni

La Brexit dimezza gli obblighi DAC 6 del Regno Unito. Con impatti per le imprese

di Stefano Latini - Esperto di fiscalità internazionale

La Brexit stravolge le regole della direttiva DAC6 sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. L'Amministrazione fiscale britannica ha già comunicato che, di fatto, resteranno le due sole comunicazioni D1 e D2 in capo a operatori, intermediari e aziende, limitate, quindi, a questioni che rientrano tra i criteri distintivi della categoria D. Resteranno fuori dal perimetro quegli elementi distintivi che possono essere presi in considerazione soltanto laddove soddisfino il "criterio del vantaggio principale", come anche gli elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento. Con quali ricadute per gli operatori europei e, in particolare, italiani?

L'autorità fiscale del Regno Unito ha annunciato che **ridurrà significativamente i livelli di rendicontazione** ai sensi della **direttiva DAC6** sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, e questo a seguito della conclusione dell'accordo di libero scambio con l'UE. Peraltro, il governo del Regno Unito ha già comunicato l'intenzione di consultarsi sull'introduzione effettiva di **specifiche regole di divulgazione obbligatoria** di dati e flussi finanziari, come dettate dall'OCSE per il prossimo anno.

Scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali

Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali fra le amministrazioni degli Stati membri dell'Unione europea costituisce un importante strumento di contrasto all'evasione ed elusione fiscale transfrontalieri, nonché alle strategie di **pianificazione fiscale aggressiva** con cui le imprese possono trasferire gli utili in Paesi a minore imposizione fiscale producendo effetti sulla base imponibile di altri Stati membri.

Peraltro, negli ultimi anni si è intensificato l'interesse sulle iniziative, sviluppate sia in ambito OCSE sia in ambito UE, riguardanti lo **scambio automatico** di informazioni, basato su accordi che consentono di inviare e ricevere elevate quantità di dati e informazioni a scadenze prefissate, procedura che si affianca ai tradizionali mezzi di cooperazione quali lo **scambio a richiesta** e lo **scambio spontaneo**.

Il penultimo passo in tale direzione è stato compiuto nel giugno 2018, con la pubblicazione della direttiva n. 2018/822/UE (direttiva DAC6) che, al fine di rafforzare i mezzi a disposizione delle autorità fiscali per reagire alla pianificazione fiscale aggressiva, ha ulteriormente modificato la direttiva originaria n. 2011/16/UE, imponendo agli intermediari di informare le autorità fiscali in merito ad alcuni **meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili** ai fini di

pianificazione fiscale aggressiva. Ed è a questo punto che Londra divergerà dal resto dell'UE in modo piuttosto significativo, almeno nelle intenzioni manifestate pubblicamente.

Trasparenza fiscale modello soft

Il 31 dicembre 2020, con la **fine del periodo di transizione** per la **Brexit**, l'HM Revenue & Customs (HMRC), ovvero l'Amministrazione finanziaria britannica, ha annunciato per conto del governo del Regno Unito, che avrebbero ridotto in modo significativo l'elaborazione e l'invio dei propri rapporti ai sensi della direttiva b. 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa.

In sostanza, Londra limiterà la comunicazione alle sole questioni che rientrino tra i **criteri distintivi della categoria D**. Dunque, la stragrande maggioranza dei report, dei dati, dei profili e degli indici o, più genericamente, delle informazioni da riportare resteranno **fuori dal perimetro** tracciato da Londra.

Il primo a farne le spese sarà il criterio del vantaggio principale, o vantaggio fiscale, cioè quell'insieme di **elementi distintivi generici della categoria A** e quelli **specifici della categoria B** e della **categoria C**, paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere c) e d) che possono essere presi in considerazione soltanto laddove soddisfino il "criterio del vantaggio principale".

Ma non solo.

Infatti, da questa decisione discende sia l'esclusione degli elementi distintivi generici, categoria A, sia di quelli specifici, categoria B, e per ultimo di quelli che descrivono gli eventuali nessi e/o operazioni transfrontaliere, categoria C. Si pensi, in quest'ultimo caso, all'esistenza di un meccanismo che include trasferimenti di attivi e in cui vi è una differenza significativa nell'importo considerato dovuto come contropartita degli attivi nelle giurisdizioni interessate. Ebbene, questa informazione resterà congelata all'interno del "cloud fiscale" britannico, anzi, potrebbe non essere

affatto richiesta in forma di comunicazione né alla società né all'intermediario.

Escluse anche le informazioni sui prezzi di trasferimento

La stessa sorte di "minimizzazione procedurale" interesserà gli elementi distintivi specifici relativi ai **prezzi di trasferimento**, il cuore di potenziali abusi: informazioni, comunicazioni e indicazioni che riguardano eventuali meccanismi che comportano, ad esempio, il trasferimento di beni immateriali di difficile valutazione ovvero quei beni immateriali o diritti su beni immateriali, per i quali al momento del loro trasferimento tra imprese associate non esistono affidabili transazioni comparabili al momento della definizione dell'accordo, oppure i casi in cui le proiezioni dei flussi di cassa futuri o del reddito derivante dal bene immateriale trasferito o le assunzioni utilizzate nella sua valutazione sono altamente incerte, rendendo difficile prevedere il livello di successo finale del bene immateriale trasferito.

Londra resterà fiscalmente collaborativa?

Dato che il Regno Unito ha limitato la sua applicazione del DAC6 all'**Hallmark D**, vale la pena esplorare più in dettaglio le questioni trattate sotto questo indice. In sintesi, la DAC6, tramite gli indici rientranti nella categoria D, richiede effettivamente la segnalazione di due eventualità: la sussistenza di accordi per evitare il CRS e/o accordi offshore opachi. Il primo requisito di segnalazione riguarda le disposizioni che hanno l'effetto di indebolire l'obbligo di segnalazione sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, anche con paesi terzi, ciò include la segnalazione CRS, ma potenzialmente potrebbe andare oltre in altri accordi di scambio automatico di informazioni (SAI). Le disposizioni specifiche cui si fa riferimento includono:

- l'uso di un conto, prodotto o investimento che non è un conto finanziario, o non appare come tale, ma ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di un conto finanziario;
- il trasferimento di conti o attività finanziari in giurisdizioni che non sono vincolate dallo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari con lo Stato di residenza del contribuente pertinente, o l'utilizzo di tali giurisdizioni;
- la riclassificazione di redditi e capitali come prodotti

o pagamenti che non sono soggetti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;

- il trasferimento o la conversione di un'istituzione finanziaria o di un conto finanziario o delle relative attività in un'istituzione finanziaria o in un conto o in attività finanziari non soggetti a comunicazione nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
- il trasferimento o la conversione di un'istituzione finanziaria, o di un conto finanziario o delle relative attività in un'istituzione finanziaria o in un conto o in attività finanziari non soggetti a comunicazione nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
- il ricorso a soggetti, meccanismi o strutture giuridici che eliminano o hanno lo scopo di eliminare la comunicazione di informazioni su uno o più titolari di conti o persone che esercitano il controllo sui conti nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
- meccanismi che compromettono le procedure di adeguata verifica utilizzate dalle istituzioni finanziarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione di informazioni sui conti finanziari o ne sfruttano le debolezze, compreso l'uso di giurisdizioni con regimi inadeguati o deboli di attuazione della legislazione antiriciclaggio o con requisiti di trasparenza deboli per quanto riguarda le persone giuridiche o i dispositivi giuridici.

Accordi offshore opachi

Nel secondo caso, invece, ci si riferisce a un meccanismo che comporta una **catena di titolarità** legale o effettiva **non trasparente**, con l'utilizzo di persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche.

Al riguardo, le informazioni e disposizioni in merito da comunicare sono le seguenti:

- che tali meccanismi non svolgono un'attività economica sostanziale, effettiva, supportata da personale, attrezzatura, attività e locali adeguati;
- che sono costituiti, gestiti, residenti, controllati o stabiliti in una giurisdizione diversa dalla giurisdizione di residenza di uno o più dei titolari effettivi delle attività detenute da tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche;
- che i titolari effettivi di tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche, quali definiti dalla direttiva UE n. 2015/849, sono resi non identificabili.

Fisco

L'Editoriale di Mario Damiani

Lo slalom degli aiuti di Stato: tra autorizzazioni UE e decreti attuativi che latitano

di Mario Damiani - Professore straordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM - Bari

La legge di Bilancio 2021 contiene una serie di aiuti, finanziati a debito o considerati, forse inappropriatamente, già in conto al programma Next Generation EU. Molti sono previsti però (per ora) solo sulla carta: mancano ancora i decreti attuativi ovvero il rilascio, da parte dell'UE, dell'autorizzazione in deroga trattandosi di interventi che si configurano come aiuti di Stato. In Italia è ormai invalsa la prassi di adottare misure di aiuto prevedendone la sospensione fino all'ottenimento dell'autorizzazione UE: si realizza così un effetto "annuncio" speso per far percepire la misura come già attuata, mentre è tutto in bilico. Con l'effetto di avere norme "ombra", destinate a rimanere non di rado nel cassetto, frustrando le migliori intenzioni e le finalità del legislatore...

Su IPSOA Quotidiano del 19 dicembre scorso mi sono intrattenuto sulle (dis)articolazioni innumerevoli degli **aiuti (di Stato)** concessi con le misure di **emergenza Covid-19** del 2020 per le ragioni più svariate. Alcune sono funzionali alla ripresa e alla crescita economica e quindi hanno prevalentemente i caratteri propri degli investimenti. Altre, discutibili, sono tipicamente spese legate alle più diverse esigenze socio-politiche.

La **legge di Bilancio 2021** contiene, a sua volta, una **sventagliata di aiuti** aventi la stessa connotazione. Anch'essi sono finanziati a debito o considerati, forse avventatamente, già in conto al programma del Next Generation EU (Recovery fund).

Molti sono previsti però (per ora) solo sulla carta (G.U.), come lo sono i bandi di gara rispetto ai contratti di appalto e ai cantieri aperti, tra cui si fa gran confusione. Occorrono, infatti, ulteriori passaggi per la fruizione degli aiuti da parte dei destinatari, come l'emanazione di **decreti di attuazione** da parte dell'Esecutivo (Ministeri competenti) e il rilascio, da parte del Consiglio UE o della Commissione europea, dell'**autorizzazione in deroga** trattandosi di interventi che si configurano come aiuti di stato.

Ai fini del corretto funzionamento della concorrenza e del mercato unico europeo, infatti, l'art. 109 del Trattato di funzionamento dell'UE prescrive che gli Stati membri comunichino alla Commissione i progetti diretti a istituire o modificare tali aiuti. Nel tempo è ormai invalsa però la prassi, almeno per quel che riguarda l'Italia, di non chiedere preventivamente, sulla base dei progetti, il rilascio dell'autorizzazione comunitaria ma di **adottare le misure legislative** dell'aiuto prevedendone, tuttavia, la **sospensione fino al suo ottenimento**. Si realizza così un effetto "annuncio" speso per far percepire la misura come già attuata mentre è tutto in bilico. Persistono perciò delle **norme**

che sono **inefficaci da tempo** perché non coperte da quell'autorizzazione e che nessuno si cura di "pulire" espungendole dall'ordinamento.

La normativa unionale prevede che se la Commissione ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno, a norma dell'art. 107, dà inizio alla procedura di verifica di compatibilità e conseguentemente lo Stato membro interessato non può dare seguito alle misure adottate fino a quando la procedura si conclude con una decisione finale. In caso di **esito negativo** lo Stato non può dare esecuzione alle norme interne e i giudici nazionali non devono applicarle.

Questa **procedura** è però **derogabile**, in linea generale, per specifiche categorie di aiuti di Stato per le quali sia adottato un apposito regolamento che riconosce previamente un loro impatto non significativo sul funzionamento del mercato interno. Le autorità nazionali devono condurre un'istruttoria complessa e attenta per illustrare le motivazioni che hanno indotto a prevedere l'aiuto e un'analisi degli effetti attesi dalla loro adozione in termini di eventuali distorsioni della concorrenza e del mercato. La tolleranza di questi effetti è accettata se le motivazioni socio-economiche alla base degli aiuti sono tali che risultino **prevalenti i vantaggi** che ne derivano rispetto alle **distorsioni del mercato**. Per questa ragione si tratta per lo più di "effetti annuncio" di carattere prettamente politico, con differimento della loro attuazione in base alla durata dell'istruttoria dell'UE.

Nella sola legge di Bilancio 2021 si contano **almeno 15 misure subordinate all'autorizzazione** della Commissione o del Consiglio dell'UE, di cui una decina sono quelle più significative (si veda l'elenco in calce) e variano dagli esoneri contributivi, più numerosi, alla proroga dei sisma ed ecobonus.

La concreta attuazione delle leggi che dispongono

agevolazioni finanziarie o fiscali spesso viene, però, a dipendere anche dalla **mancata adozione** o dai **ritardi eccessivi** dell'emanazione dei **provvedimenti di attuazione** previsti dalle norme primarie.

È anche capitato, in qualche occasione, che addirittura la norma di attuazione non è stata emanata alla data di scadenza dell'adempimento richiesto dalla normativa primaria, come nel caso del **credito d'imposta sugli aumenti del capitale** delle società medio-piccole (da 5 a 50 mil. di fatturato) il cui termine è spirato il 31 dicembre scorso e almeno per i soci non è stato prorogato mentre lo è stato quello relativo alle società. In alcuni casi, il termine previsto è stato oggetto di proroga con lo strumento del decreto Milleproroghe che ormai è un *omnibus* valido per tutto: un esempio è quello relativo alla **lotteria degli scontrini** il cui avvio dipende da un regolamento rinviato più volte.

Frequenti sono anche i casi in cui manca un termine per l'emanazione del provvedimento attuativo, così che si crea una certa **indeterminatezza** che è di forte ostacolo all'assunzione di iniziative soprattutto da parte delle imprese, aumentando il clima d'incertezza che già caratterizza l'attuale periodo.

Il numero dei decreti/provvedimenti attuativi è veramente esorbitante. Ne sono stati contati **ben 176** nella **legge di Bilancio 2021**, lievitati di 93 nel corso dell'*i-ter* parlamentare. 32 sono contenuti anche nel decreto Ristori e circa 40 interessano l'area fiscale.

Nel tempo questa pratica legislativa si è consolidata e irrobustita soprattutto a causa dei tempi limitati delle discussioni ed elaborazioni parlamentari che hanno indotto a rinviare a strumenti successivi, di carattere attuativo, alcuni aspetti sia per il tecnicismo che li caratterizza che per la mancanza di riflessioni sui contenuti

in sede parlamentare.

E qui si aprono altri scenari. Entrano in gioco i gabinetti dei ministri e gli uffici legislativi che elaborano testi sui quali sono chiamati a dare il contributo anche altri soggetti e non ultimo, poi, c'è l'ostacolo della **registrazione della Corte dei Conti**, quando richiesta (ad esempio, i decreti regolamentari).

Quando poi è richiesto il **"concerto"** di due o più Ministeri, la situazione si ingarbuglia e il **"va e vieni"** delle bozze diventa parossistico.

Si comprende perché tutto questo ha indotto l'Agenzia delle Entrate a pensare di ripristinare la Direzione normativa, con lo scopo di contribuire con professionalità all'elaborazione dei testi dei provvedimenti fiscali di attuazione.

L'ideale sarebbe una **produzione legislativa lineare e autosufficiente** normativamente che lasci all'Esecutivo realmente solo le norme di mera attuazione della legge che dovrebbero avere carattere squisitamente tecnico ed operativo. Per ciascuna misura si dovrebbe prevedere un **test di sostenibilità organizzativa** inteso come valutazione, con criteri oggettivi, dell'esistenza di una struttura organizzativa adeguata ad attuarla nei tempi previsti.

Evitando così le magre figure che continuano a creare **norme "ombra"** destinate a rimanere nel cassetto frustrando le migliori intenzioni e le finalità del legislatore.

Perciò va nella giusta direzione la recentissima decisione del Comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate che ha promosso la costituzione di un'unità preposta all'analisi *ex post* ed *ex ante* degli effetti che le nuove norme potranno produrre sulle imprese e contribuenti.

Legge di Bilancio 2021 - Norme di attuazione

commi 20-22	Esonero contributi per lavoratori autonomi e professionisti
commi 48-49	Esenzione IMU pensionati non residenti
comma 50	Regime impatriati
commi 61-65	Bonus idrico
commi 76-78	Contributo acquisto veicoli elettrici
commi 97-106	Fondo a sostegno dell'impresa femminile
commi 117-123	Credito d'imposta cuochi professionisti
comma 131	E-commerce delle imprese agricole
commi 227-229	Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche
commi 270-273	Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese
commi 614-615	Bonus TV 4.0
commi 698-699	Credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike
commi 705-707	Buono veicoli sicuri

commi 708-712	Misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto
commi 1079-1083	Contrasto frodi con utilizzo del falso plafond IVA
commi 1084-1085	Plastic tax e disposizioni per favorire il riciclaggio di imballaggi per alimenti
commi 1087-1089	Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile
commi 1095-1097; art. 3, D.L. n. 183/2020	Lotteria dei corrispettivi e cashback

Autorizzazioni europee

comma 14	Esoneri contributivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022
comma 18	Esonero contributivo per assunzione delle donne lavoratrici negli anni 2021-2022
comma 74	Proroghe dei termini per la fruizione del sisma ed eco bonus, per i quali è richiesta l'approvazione da parte del Consiglio UE.
comma 91	Tutela e valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonché sostegno allo sviluppo ed alla gestione ambientalmente sostenibile (subordinata all'autorizzazione del Consiglio UE)
comma 165	Esonero contributivo fino al 31/12/2029 per il lavoro in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico e per garantire la tutela dei livelli occupazionali
comma 252	Misure di sostegno finanziario a favore delle imprese (moratoria debiti bancari) in conformità all'autorizzazione Commissione europea.
comma 308	Esonero contributi per 8 settimane
comma 668	Compensazione della riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
comma 699	Credito imposta cargo bike
comma 719	Ristoro danni gestori aeroporti

Fisco

Dal Consiglio dei Ministri

Riscossione: arriva una nuova sospensione delle cartelle fino al 28 febbraio

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

Il Governo, durante la seduta del 29 gennaio, ha varato un nuovo decreto legge che stabilisce una ulteriore sospensione dell'attività di accertamento e riscossione fino al 28 febbraio. Si tratta del secondo decreto interlocutorio, dopo il D.L. n. 3/2021, approvato in attesa di ulteriori e più durature decisioni che dovrebbero essere inserite nel decreto Ristori 5 ma che, anche a causa della crisi politica in atto, è ancora in fase di definizione.

Dopo la proroga al 31 gennaio 2021 della sospensione delle notifiche da parte di Agenzia delle entrate riscossione avvenuta alcuni giorni fa con il D.L. n. 3/2021, il Governo torna nuovamente sull'argomento con un nuovo allungamento temporale del periodo di sospensione.

Infatti, con un decreto approvato durante il Consiglio dei Ministri del 29 gennaio, è stato deciso lo slittamento del termine della **sospensione al 28 febbraio**.

Si tratta, anche in questo caso, di un **decreto interlocutorio**, in attesa di decisioni ben più incisive su un grosso problema, costituito dall'enorme mole di atti che pendono, come una spada di Damocle, sulle teste dei contribuenti

Ed in un periodo di crisi economica come quella che stiamo attraversando, con molte attività ferme da mesi e quasi sull'orlo del fallimento, rimettere la macchina del Fisco in moto a pieno regime rappresenta una vera e propria bomba sociale.

Infatti, tutti attendono il **Decreto Ristori 5** che dovrebbe dare più ampio respiro ai contribuenti con una sospensione molto più lunga anche se, da alcune indiscrezioni, mirata solo a determinate categorie di soggetti maggiormente colpiti dalla crisi.

E poi rimane ancora aperta la discussione su una eventuale riedizione della rottamazione delle cartelle e del saldo e stralcio di cui si parla da tempo, ma che, allo stato attuale, resta ferma alle dichiarazioni di qualche rappresentante della vecchia maggioranza di Governo. In attesa di capire meglio cosa accadrà da qui a qualche settimana, cerchiamo di sintetizzare il contenuto

del nuovo decreto sulla base di quanto riportato nel comunicato di fine seduta del Consiglio dei Ministri.

Atti sospesi fino al 28 febbraio

Il nuovo decreto riprende il contenuto del D.L. n. 3/2021, facendone salvi gli effetti fino al 31 gennaio. Pertanto, il perimetro degli atti che rientrano nella sospensione dovrebbe essere lo stesso del precedente decreto.

Volendo fare una elencazione, la sospensione, quindi, dovrebbe riguardare:

- i termini previsti per la notifica degli atti di **accertamento**, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall'art. 157 del D.L. n. 34/2020, il c.d. Decreto Rilancio (quali gli avvisi relativi alle tasse automobilistiche o alle tasse di concessione governativa);
- il termine finale di scadenza dei *versamenti*, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non che sono stati sospesi con il Decreto Cura Italia (art. 68, c. 1, D.L. n. 18/2020);
- la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Modello Redditi 2021 SP con le novità sulle misure anti Covid 19

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello dichiarativo Redditi 2021 Società di persone, con le istruzioni per la compilazione. Il modello deve essere utilizzato da parte di società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate. Tra le novità con riferimento al rimborso iva e ai versamenti periodici IVA omessi nel quadro RX sono state inserite due nuove sezioni (Sezioni III e IV) per l'indicazione delle informazioni richieste ai fini della richiesta del rimborso IVA (sezione III) e per la ricostituzione del credito a seguito di versamenti periodici IVA omessi (sezione IV), riservata ai soggetti non più tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA.

Con provvedimento del 29 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello dichiarativo **Redditi 2021-SP** relativo al periodo d'imposta 2020, unitamente alle relative istruzioni.

Il modello deve essere utilizzato da parte di **società semplici**, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate.

I soggetti che sono tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione, nonché gli intermediari abilitati, devono procedere con la trasmissione del modello dichiarativo facendo riferimento alle specifiche tecniche che verranno approvate con provvedimento successivo dell'Agenzia delle Entrate.

Le novità

Con riferimento agli errori contabili, nel frontespizio è stata prevista la nuova casella "Dichiarazione integrativa errori contabili" per segnalare la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza.

Con riferimento ai contributi a **fondo perduto**, nei quadri RF, RG e RE è stata prevista l'indicazione dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (art. 25 del D.L. n. 34 del 2020, art. 59 del D.L. n. 104 del 2020, art. 1 del D.L. n. 137 del 2020 e art. 2 del D.L. n. 149 del 2020).

Nel quadro RD è stata modificata la sezione III per tenere conto dei redditi derivanti dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, di cui all'art. 2135 del codice civile (art. 1, comma 225, della legge n. 160 del 2019), nonché delle novità riguardanti i redditi derivanti dallo svolgimento delle attività di oleoturismo.

Con riferimento alla rivalutazione dei **beni d'impresa**, nel quadro RQ sono state previste la sezione XXIV per i soggetti che intendono avvalersi della "Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni" e la sezione XXV, per gestire la "Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - settori alberghiero e termale".

Con riferimento al **superbonus**, nel quadro RS è stato aggiornato il prospetto delle **spese di riqualificazione** energetica per il calcolo della detrazione nella misura del 110 per cento, inoltre è stato previsto il prospetto per il calcolo della detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti indicate nel rigo RS152.

Con riferimento ai **versamenti sospesi Covid-19** nel quadro RS (rigo RS480) è stato previsto il prospetto riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato alle scadenze previste, i versamenti dovuti, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID - 19.

Nel quadro RS (rigo RS411) è stata prevista l'agevolazione per le imprese che fruiscono, per dieci periodi d'imposta, della riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nel comune di **Campione d'Italia**.

Con riferimento al rimborso iva e ai **versamenti periodici IVA** omessi nel quadro RX sono state inserite due nuove sezioni (Sezioni III e IV) per l'indicazione delle informazioni richieste ai fini della richiesta del rimborso IVA (sezione III) e per la ricostituzione del credito a seguito di versamenti periodici IVA omessi (sezione IV), riservata ai soggetti non più tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA.

Quanto ai **crediti d'imposta**, nel quadro RU sono stati previsti:

- il credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione, con la maggiorazione per le attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno;
- il credito per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato,
- i crediti d'imposta istituiti nel 2020 per fronteggiare l'emergenza COVID-19 tra cui: il credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27); il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77); il credito d'imposta per le spese

per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del decreto-legge n. 34 del 2020); il credito d'imposta per la patrimonializzazione delle società.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 29/01/2021, n. 28970

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Pronto il modello CNM 2021

Con provvedimento del 29 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello dichiarativo "Consolidato nazionale e mondiale 2021", con le relative istruzioni per la compilazione. Il modello deve essere utilizzato da parte dei soggetti che sono ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti, nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

Il modello "**Consolidato nazionale e mondiale 2021**", con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2021 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti è stato approvato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 29 gennaio 2021. I soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti, consolidato nazionale, dovranno compilare, oltre al frontespizio, i quadri NF, NX, NI, NR, NE, NC, CC, CN, CK, e CS; mentre i soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti ("consolidato mondiale") dovranno utilizzare, oltre al frontespizio, i quadri MF, MX, MR, ME, MC, CC, CN, CK e CS. Il nuovo provvedimento dispone le modalità di presentazione e di compilazione del modello, la sua reperibilità e l'autorizzazione alla stampa.

La presentazione, che deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un soggetto incaricato, avviene in base alle specifiche tecniche da approvare con successivo provvedimento. Viene, altresì, disciplinata la **reperibilità del modello**, reso disponibile in formato elettronico sui siti internet dell'Amministrazione finanziaria.

Modalità di presentazione

Il modello di dichiarazione "**Consolidato nazionale e mondiale 2021**" è trasmesso in via telematica, direttamente o tramite un soggetto incaricato, secondo

le **specifiche tecniche** che saranno approvate con successivo provvedimento.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 29/01/2021, n. 28841

Fisco

dal CNDCEC

Commercialisti: soddisfazione per l'eliminazione del divieto di esercitare attività difensiva per i CTU

Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ha eliminato il divieto a poter essere iscritti all'albo dei consulenti tecnici per i professionisti che esercitano attività di difesa davanti alle commissioni tributarie. Lo ha evidenziato il CNDCEC con un comunicato stampa del 29 gennaio 2021 con cui ha specificato che il nuovo modulo per la domanda di iscrizione nell'elenco speciale dei consulenti tecnici d'ufficio e dei commissari ad acta ausiliari della giustizia tributaria non contiene più il requisito di non esercitare attività difensiva dinanzi ad organi della Giustizia tributaria per i commercialisti che vorranno farne parte e sposta dal 31 gennaio al 28 febbraio il termine di presentazione della stessa domanda agli Ordini territoriali di appartenenza.

Il CNDCEC ha pubblicato un comunicato stampa in data 29 gennaio 2021 riguardante l'eliminazione del divieto di esercitare attività **difensiva per i ctu**.

In particolare, è stato evidenziato che il **Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria** ha eliminato il divieto a poter essere iscritti all'albo dei consulenti tecnici per i professionisti che esercitano attività di difesa davanti alle commissioni tributarie.

Infatti, il nuovo modulo per la **domanda di iscrizione** nell'elenco speciale dei consulenti tecnici d'ufficio e dei commissari ad acta ausiliari della giustizia tributaria non contiene più il requisito di non esercitare attività difensiva dinanzi ad organi della Giustizia tributaria per i commercialisti che vorranno farne parte e sposta dal 31 gennaio al 28 febbraio il termine di presentazione della stessa domanda agli Ordini territoriali di appartenenza.

Questa novità è molto importante ed è stato espresso apprezzamento da parte del CNDCEC, poiché infatti è frutto del recepimento di una **richiesta dei Commercialisti**.

Proprio il Presidente del CNDCEC, **Massimo Miani**, aveva posto con forza la questione in una lettera inviata al presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, **Antonio Leone**, nella quale il numero uno dei commercialisti evidenziava come molti Ordini territoriali dei commercialisti stessero ricevendo da parte delle Commissioni tributarie aventi sede presso le loro circoscrizioni il facsimile della domanda di iscrizione nell'elenco speciale, in cui figurava, tra gli altri il requisito oggi eliminato. Un requisito che destava forte perplessità, dal momento che non sembrava trovare giustificazione sotto il profilo normativo, rischiando di essere troppo penalizzante per i professionisti.

In ogni caso, rimane aperta la questione relativa alla necessità di essere già iscritti **all'albo dei CTU** del processo civile tenuto presso i tribunali per potere accedere al nuovo albo dei consulenti delle commissioni tributarie, presupposto che appare anche questo privo di supporto normativo.

A cura della Redazione

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Modello IVA 2021: approvate le specifiche tecniche

Via libera dell'Agenzia delle Entrate alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2021 relativa all'anno 2020. L'allegato al provvedimento del 29 gennaio 2021 stabilisce il contenuto e le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione per via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2020 da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento dichiarativo, che provvedono direttamente all'invio, nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.

Con provvedimento del 29 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le **specifiche tecniche** per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale **IVA 2020** relativa all'anno 2020. Il modello di dichiarazione annuale IVA 2021 e il modello di dichiarazione annuale IVA BASE 2021, concernenti l'anno 2020 sono stati già approvati con il provvedimento del 15 gennaio 2021.

Questo provvedimento ha però fatto rinvio ad un successivo atto per la definizione delle specifiche tecniche per la **trasmissione dei dati** contenuti nei predetti

modelli per via telematica.

Pertanto nell'allegato A al nuovo provvedimento vengono stabiliti il contenuto e le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione per via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2020 da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento dichiarativo, che provvedono direttamente all'invio, nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 29/01/2021, n. 28961

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Modello Redditi 2021 SC con indicazione dei versamenti sospesi COVID-19

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello dichiarativo Redditi 2021 - SC: il modello deve essere utilizzato da parte di società ed enti commerciali residenti all'interno del territorio dello Stato e dai soggetti non residenti equiparati. Tra le novità, con riferimento ai versamenti sospesi Covid-19 nel quadro RS (rigo RS480) è stato previsto il prospetto riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato alle scadenze previste, i versamenti dovuti, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID - 19.

Con provvedimento del 29 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione "Redditi 2021-SC", con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi.

Il modello deve essere utilizzato da parte di società ed enti commerciali residenti all'interno del territorio dello Stato e dai soggetti non residenti equiparati.

Le novità

Con riferimento agli errori contabili, nel frontespizio è stata prevista la nuova casella "Dichiarazione integrativa errori contabili" per segnalare la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza.

Con riferimento ai contributi a **fondo perduto**, nei

quadri RF è stata prevista l'indicazione dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (art. 25 del D.L. n. 34 del 2020, art. 59 del D.L. n. 104 del 2020, art. 1 del D.L. n. 137 del 2020 e art. 2 del D.L. n. 149 del 2020).

Con riferimento alla rivalutazione dei **beni d'impresa**, nel quadro RQ sono state previste la sezione XXIV per i soggetti che intendono avvalersi della "Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni" e la sezione XXV, per gestire la "Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - settori alberghiero e termale".

Con riferimento al **superbonus**, nel quadro RS è stato aggiornato il prospetto delle **spese di riqualificazione** energetica per il calcolo della detrazione nella misura del 110 per cento, inoltre è stato previsto il prospetto per il calcolo della detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti indicate nel rigo RS152.

Con riferimento al **riscatto alloggi sociali**, nel quadro RS (rigo RS470) è stato previsto il prospetto per il credito d'imposta in caso di esercizio del diritto di riscatto degli alloggi di edilizia sociale da parte del conduttore. Con riferimento ai **versamenti sospesi Covid-19** nel quadro RS (rigo RS480) è stato previsto il prospetto riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato alle scadenze previste, i versamenti dovuti, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID - 19.

Nel quadro RS (rigo RS411) è stata prevista l'agevolazione per le imprese che fruiscono, per dieci periodi d'imposta, della riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nel comune di **Campione d'Italia**.

Con riferimento al rimborso IVA e ai **versamenti periodici IVA** omessi nel quadro RX sono state inserite due nuove sezioni per l'indicazione delle informazioni ai fini della richiesta del rimborso IVA (sezione III) e per la ricostituzione del credito a seguito di versamenti periodi IVA omessi (sezione IV), riservata ai soggetti non più tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA.

Quanto ai **crediti d'imposta**, nel quadro RU sono stati previsti:

- il credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione, con la maggiorazione per le attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno;
- il credito per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato,
- i crediti d'imposta istituiti nel 2020 per fronteggiare

l'emergenza COVID-19 tra cui: il credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27); il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77); il credito d'imposta per le spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del decreto-legge n. 34 del 2020); il credito d'imposta per la patrimonializzazione delle società.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 29/01/2020, n. 28929

Fisco

dal CNDCEC e da FNC

Bonus affitto comuni in stato di emergenza: aggiornato il documento dei Commercialisti

Il CNDCEC e la FNC hanno analizzato la normativa riguardante il credito d'imposta sulle locazioni e i comuni in stato di emergenza in un nuovo documento del 29 gennaio 2021, aggiornato con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021. Il documento analizza le disposizioni del Decreto Rilancio sul bonus affitto, con particolare riguardo alla normativa prevista a favore dei contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi naturali avversi) al momento della dichiarazione dello stato di emergenza per la pandemia da Coronavirus.

Il CNDCEC e la FNC hanno pubblicato in data 29 gennaio 2021 una versione aggiornata del documento il **credito d'imposta** sulle locazioni e i comuni in stato di emergenza in virtù delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2021, che prevede un'ulteriore estensione del periodo agevolato per le attività maggiormente colpite dalla pandemia.

Nello specifico, lo studio esamina la disciplina prevista dall'articolo 28 del Decreto "Rilancio" avente ad oggetto il "Credito d'imposta per i **canoni di locazione** degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda", con specifico riferimento alla normativa prevista a favore dei contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi

calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi naturali avversi) al momento della dichiarazione dello stato di emergenza per la pandemia da Coronavirus.

Questa norma dispone, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in possesso di specifici requisiti, il riconoscimento di un credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo volto a contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il documento di prassi si compone di una breve analisi della **normativa** prevista per il riconoscimento del credito d'imposta e di un approfondimento in merito alla specifica disciplina derogatoria fissata dal comma 5 dell'articolo 28 a favore dei contribuenti aventi domicilio fiscale o sede operativa in uno dei Comuni interessati dalle delibere emergenziali dovute a precedenti calamità intervenute nei territori in cui esercitavano la loro attività economica.

Come già evidenziato, il lavoro è **aggiornato** con le novità introdotte:

- dal Decreto Agosto;
- dal Decreto "Ristori",
- dal Decreto "Ristori-bis";
- dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Nello specifico il documento è formato da **sette capitoli**:

- evoluzione normativa del credito d'imposta e sue principali caratteristiche,
- la deroga in favore dei soggetti localizzati in comuni colpiti da eventi calamitosi,
- lo stato di emergenza,
- individuazione dei comuni in stato di emergenza,
- rassegna dei principali eventi calamitosi per i quali al 31 gennaio 2020 era in essere lo stato d'emergenza,
- modalità di utilizzo del credito d'imposta,
- regime sanzionatorio.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, documento 29/01/2021,

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Modello Redditi 2021 - PF: entro il 30 novembre la presentazione in via telematica

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello dichiarativo "Redditi 2021 - PF" con il provvedimento prot. n. 28928 del 29 gennaio 2021. Il modello deve essere utilizzato dalle persone fisiche per dichiarare i redditi relativi al periodo d'imposta 2020 e lo stesso deve essere presentato dal 2 maggio 2021 al 30 giugno 2021 qualora la presentazione venga effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale; entro il 30 novembre 2021 nell'ipotesi in cui la presentazione venga effettuata per via telematica.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 29 gennaio 2021 il modello "**REDDITI 2021-PF**", da presentare nell'anno 2021 da parte delle persone fisiche, con le relative istruzioni.

È inoltre stata approvata la **scheda** da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del **due per mille dell'IRPEF**.

Tra l'altro il provvedimento disciplina la **reperibilità del modello**, reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nonché viene autorizzata la stampa definendone le relative caratteristiche tecniche.

Il modello REDDITI 2020-PF

Il Modello REDDITI Persone Fisiche 2021 deve essere **presentato** :

- dal 2 maggio 2021 al 30 giugno 2021 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 30 novembre 2021 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente o se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

Tutti i contribuenti sono **obbligati** a presentare la dichiarazione Modello REDDITI 2021 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Sono **esclusi** da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello REDDITI 2021 cartaceo, presso un qualsiasi ufficio postale, i contribuenti:

- che pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730;
- che pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI (RM, RT, RW);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

La composizione

Il modello è composto da:

- "Fascicolo 1", contenente il **frontespizio**, il prospetto

dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;

- "Fascicolo 2", riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle **scritture contabili**, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all'estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello "**REDDITI 2020-PF**" per i soggetti non residenti;

- "Fascicolo 3", riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle **scritture contabili**, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, ed infine, il quadro TR;

- i modelli da utilizzare per la **comunicazione dei dati** rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento.

I soggetti tenuti alla **presentazione telematica** della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nel modello secondo le specifiche tecniche che saranno approvate successivamente. Al fine di consentire il rispetto dei termini, Poste Italiane S.p.A. e i soggetti incaricati trasmettono tempestivamente all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle schede ricevute dai contribuenti.

I soggetti incaricati in particolare devono inviare i dati entro i seguenti termini:

- entro il 31 luglio 2021, per le schede ricevute entro il 30 giugno 2021;

- entro il 30 novembre 2021, per le schede ricevute dal 1° luglio 2021 fino al termine di presentazione telematica del modello REDDITI Persone Fisiche 2021.

Obblighi di riservatezza

I soggetti incaricati e Poste Italiane S.p.A. ovviamente devono osservare le disposizioni per la tutela della **riservatezza** delle scelte preferenziali espresse nella scheda relativa alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. L'Agenzia delle Entrate effettua anche verifiche sulla rispondenza tra la preferenza espressa attraverso la scheda di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille e le informazioni trasmesse.

In considerazione della particolare delicatezza dei dati è ovviamente fatto **divieto** assoluto ai soggetti incaricati e a Poste Italiane S.p.A. di comunicare e **diffondere le informazioni** e di utilizzarle, singolarmente o con modalità massive, per finalità diverse da quelle del servizio di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 29/01/2021, n. 28928

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Modello Redditi 2021 ENC: aggiornato con Superbonus e misure anti COVID-19

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello dichiarativo Redditi 2021 enti non commerciali con un provvedimento del 29 gennaio 2021. Il modello deve essere utilizzato da parte degli enti non commerciali residenti all'interno del territorio dello Stato nonché da parte dei soggetti non residenti ed equiparati. In questo nuovo modello tante le novità per accogliere i provvedimenti dovuti all'emergenza Covid 19. Nel quadro RS è stato aggiornato il prospetto delle spese di riqualificazione energetica per il calcolo della detrazione nella misura del 110 per cento.

Con provvedimento datato 31 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello dichiarativo "Redditi 2020-ENC" relativo al periodo d'imposta 2020, unitamente alle relative istruzioni.

Il modello deve essere utilizzato da parte degli enti non commerciali residenti all'interno del territorio dello Stato nonché da parte dei soggetti non residenti ed equiparati.

Le novità

Con riferimento agli errori contabili, nel frontespizio è stata prevista la nuova casella "Dichiarazione integrativa errori contabili" per segnalare la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza.

Con riferimento ai contributi a **fondo perduto**, nei quadri RF, RG e RE è stata prevista l'indicazione dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (art. 25 del D.L. n. 34 del 2020, art. 59 del D.L. n. 104 del 2020, art. 1 del D.L. n. 137 del 2020 e art. 2 del D.L. n. 149 del 2020).

Con riferimento alle **agevolazioni sui dividendi**, nei quadri RF e RG (rigo RF31, codice 1; rigo RF47, colonna 2; rigo RG10, codice 1) è stata prevista la tassazione nella misura del 50 per cento dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 1,

commi da 44 a 47, della legge n. 178 del 2020).

Con riferimento alla rivalutazione dei **beni d'impresa**, nel quadro RQ sono state previste la sezione XXIV per i soggetti che intendono avvalersi della "Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni" e la sezione XXV, per gestire la "Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - settori alberghiero e termale".

Con riferimento al **superbonus**, nel quadro RS è stato aggiornato il prospetto delle **spese di riqualificazione** energetica per il calcolo della detrazione nella misura del 110 per cento, inoltre è stato previsto il prospetto per il calcolo della detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti indicate nel rigo RS152.

Con riferimento al **riscatto alloggi sociali**, nel quadro RS (rigo RS470) è stato previsto il prospetto per il credito d'imposta in caso di esercizio del diritto di riscatto degli alloggi di edilizia sociale da parte del conduttore

Con riferimento ai **versamenti sospesi Covid-19** nel quadro RS (rigo RS480) è stato previsto il prospetto riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato alle scadenze previste, i versamenti dovuti, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID - 19.

Nel quadro RS (rigo RS411) è stata prevista l'agevolazione per le imprese che fruiscono, per dieci periodi d'imposta, della riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nel comune di **Campione d'Italia**.

Con riferimento ai **versamenti periodici IVA** omessi nel quadro RX è stata inserita una nuova sezione (Sezione IV) per la ricostituzione del credito a seguito di versamenti periodi IVA omessi, riservata ai soggetti non più tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA.

Quanto ai **crediti d'imposta**, nel quadro RU sono stati previsti:

- il credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione, con la maggiorazione per le attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno;
- il credito per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato,
- i crediti d'imposta istituiti nel 2020 per fronteggiare l'emergenza COVID-19 tra cui: il credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27); il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77); il credito d'imposta per le spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del decreto-legge n. 34 del 2020); il credito d'imposta per la patrimonializzazione delle società

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, provvedimento 29/01/2021, n. 28838](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Modello Irap 2021: presentazione entro il 30 novembre

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello dichiarativo IRAP 2021. Il modello deve essere utilizzato per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta 2020. Il modello deve essere presentato entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta da parte delle persone fisiche, delle società semplici, delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché da parte delle società ed associazioni ad esse equiparate.

L'Agenzia delle Entrate ha approvato in data 29 gennaio 2021 il modello di dichiarazione "**Irap 2021**" con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l'anno 2020.

Il nuovo provvedimento è necessario al fine di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione ai fini dell'Irap allo scopo di adeguarla alla vigente normativa.

Il Modello IRAP 2021 deve essere utilizzato per dichiarare l'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2020. Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta. I contribuenti per i quali il periodo d'imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2020 non devono utilizzare il nuovo modello ma quello approvato l'anno precedente.

Termini di presentazione

Per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate, il termine è fissato al **30 novembre** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Per i soggetti all'imposta sul **reddito delle società**, nonché per le amministrazioni pubbliche, il termine è fissato nell'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

L'invio delle **dichiarazioni** alle regioni e alle province autonome, sia a quelle nelle quali il soggetto passivo ha il proprio domicilio fiscale, sia a quelle in cui viene ripartito il valore della produzione netta avviene tramite l'Agenzia delle entrate che vi provvede in modo contestuale alla corretta ricezione.

L'Agenzia trasmette le dichiarazioni Irap alle regioni e alle province autonome utilizzando il sistema di collegamento tra Anagrafe tributaria ed Enti locali denominato "Siatel v2.0 PuntoFisco".

Viene, altresì, disciplinata la **reperibilità del modello**, reso disponibile in formato elettronico sui siti internet dell'Amministrazione finanziaria.

Come si presenta

La dichiarazione, deve essere **presentata** esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate, e può essere trasmessa:

- direttamente dal dichiarante;
- tramite un intermediario abilitato;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- tramite società appartenenti al gruppo.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, provvedimento 29/01/2021, n. 28883](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Nessuna sanzione alle comunicazioni DAC 6 effettuate entro il 28 febbraio 2021

L'Agenzia delle entrate sta finalizzando l'esame dei contributi pervenuti ai fini della prossima pubblicazione della circolare recante i primi

chiarimenti in merito alla disciplina di recepimento della Direttiva DAC 6 - Direttiva (UE) 2018/822 del 25 maggio 2018. Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 29 gennaio 2021, la circolare chiarirà che non si darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 12 del D. Lgs. n. 100 del 2020, qualora le predette comunicazioni saranno effettuate entro il 28 febbraio 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa in data 29 gennaio 2021 riguardante la consultazione pubblica, della **bozza della circolare** che fornisce chiarimenti in tema di **meccanismi transfrontalieri** soggetti all'obbligo di **comunicazione** - decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100 (recepimento Direttiva "Dac 6").

L'Amministrazione finanziaria ha reso noto che a seguito dei numerosi **contributi** pervenuti in occasione della pubblica consultazione avviata il 28 dicembre 2020 e ultimata il 15 gennaio 2021, l'Agenzia delle entrate sta finalizzando l'esame degli stessi ai fini della prossima pubblicazione della **circolare** recante i primi chiarimenti in merito alla disciplina di recepimento della Direttiva DAC 6 - Direttiva (UE) 2018/822 del 25 maggio 2018.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, la circolare chiarirà che non si darà luogo all'applicazione delle **sanzioni** previste dall'articolo 12 del decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100, qualora le predette comunicazioni saranno effettuate entro il 28 febbraio 2021.

La normativa

La **direttiva Dac 6** introduce l'obbligo per gli Stati Membri di scambiare in maniera automatica le informazioni sui **meccanismi transfrontalieri** soggetti a notifica da parte degli intermediari e dei contribuenti che attuano il meccanismo. In pratica, tale scambio viene effettuato mediante la messa a disposizione delle informazioni in un registro centrale sicuro al quale hanno accesso tutti gli Stati membri.

La direttiva è in recepimento delle raccomandazioni formulate in seno all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), sia nell'ambito del progetto OCSE/G20 "Base Erosion and Profit Shifting" (BEPS), sia nell'ambito dello scambio automatico di informazioni a livello di Global Forum on Transparency and Exchange of information. Secondo la Direttiva, lo **scambio automatico** di informazioni ha luogo entro un mese a decorrere dalla fine del trimestre in cui le informazioni sono state comunicate all'Amministrazione.

Il **primo scambio automatico**, per effetto dell'opzione

esercitata dall'Italia ai sensi della Direttiva 2020/876/UE del Consiglio, per affrontare l'urgente necessità di rinvio dei suddetti termini, a causa della pandemia di Covid-19, è effettuato entro il 30 aprile 2021 e riguarda le informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica comunicati nel primo trimestre 2021, nonché quelli attuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 e comunicati entro il 30 gennaio 2021 e quelli la cui prima fase è stata attuata tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione della Direttiva, cioè i meccanismi transfrontalieri attuati a decorrere dal 25 giugno 2018.

Nell'ordinamento è stata data attuazione alla Direttiva DAC 6 con il decreto legislativo n. 100 del 2020, cui ha fatto seguito il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2020.

La fissazione delle **modalità tecniche** per la comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri da parte di intermediari e contribuenti è disciplinata dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 364425 del 26 novembre 2020.

Per tale motivo con la **nuova circolare** l'Agenzia vuole fornire chiarimenti in merito all'applicazione delle norme per la comunicazione delle informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica, con particolare riguardo all'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle disposizioni e dei criteri che rendono un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari o dei contribuenti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 29/01/2021

Fisco

Dalle Dogane

Tasse e diritti marittimi: aliquote in vigore tra il 1° febbraio 2021 ed il 31 gennaio 2022

Con un avviso del 28 gennaio 2021 sono state rese note le aliquote in vigore per tasse e diritti marittimi nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 ed il 31 gennaio 2022, adeguate al tasso di inflazione FOI accertato dall'ISTAT sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1 commi 4 e 5 del Decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24/12/2012. L'avviso contiene

due tabelle: Tabella A, valida per tutti i porti italiani ad eccezione dei punti franchi del porto di Trieste e Tabella B, valida per i soli punti franchi del porto di Trieste.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato un documento in data 28 gennaio 2021, in tema di adeguamento tasse e **diritti marittimi** per l'anno 2021.

Con un avviso sono state rese note le aliquote in vigore per tasse e diritti marittimi nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 ed il 31 gennaio 2022, adeguate al tasso di inflazione FOI accertato dall'ISTAT sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1 commi 4 e 5 del Decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24/12/2012.

Il documento riporta due tabelle:

- Tabella A, valida per tutti i porti italiani ad eccezione dei punti franchi del porto di Trieste;

- e Tabella B, valida per i soli punti franchi del porto di Trieste.

Quanto alla TASSA PORTUALE per tutti i porti italiani ad eccezione dei punti franchi del porto di Trieste con riferimento a:

- **Fosfati** e assimilati, nitrati, escluso il nitrato di sodio, l'aliquota intera è 0,1140, mentre aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario è 0,0950;

- **cereali**, l'aliquota intera è 0,4844, mentre aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario è 0,4369;

- **carbone**, oli minerali alla rinfusa e laterizi l'aliquota intera è 0,6267, mentre aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario è 0,5317;

- **Sabbia**, ghiaia e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento e agglomerati cementiti, pietre da costruzione, altri materiali da costruzione muraria e nitrato di sodio l'aliquota intera è 0,2184, mentre aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario è 0,1899;

- Articoli di **abbigliamento**, cacao, caffè, colofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomme in genere, macchine e veicoli, oli minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffine, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, the e trementina l'aliquota intera è 0,9686, mentre aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario è 0,8737;

- **Altre merci** l'aliquota intera è 0,7408, mentre aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario è 0,6457.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, avviso 28/01/2021

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

ISA 2021: i dati utilizzati per l'elaborazione degli indici

Con provvedimento del 28 gennaio 2021 l'Agenzia ha individuato i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2021. Inoltre sono stati approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2020, con anche l'individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari per l'applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2020 e il programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2021.

Con provvedimento del 28 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021.

Inoltre sono stati approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2020, con anche l'individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2020 e il programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2021.

Il comma 4 dell'articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017 ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.

Tale disposizione prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati tali dati.

Pertanto, con il nuovo provvedimento sono individuati i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti, rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo di imposta 2021.

Con riferimento a tali dati si ritiene possibile che, a seguito delle attività di elaborazione degli indici, il

numero degli stessi possa essere ridotto. In particolare, i dati contabili potranno essere ridotti ed accorpati, oppure sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli dichiarativi Redditi. Viene, altresì, previsto che tenuto conto di quanto disposto all'articolo 148, comma 1, lettera b) del DL n. 34 del 2020, in deroga a quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale correlato alla diffusione del COVID-19.

Al punto 2 del provvedimento sono approvati i modelli con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 e della loro successiva evoluzione. I modelli, approvati con il provvedimento costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2021.

Altresì il provvedimento, ai punti 3, 4, 5, 6 e 7, definisce, rispettivamente, la modalità per la "Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa", le "Modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020" e le "Modalità per la trasmissione dei dati".

Nei punti 4, 5 e 6, sono indicate le modalità con cui l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, tali ulteriori dati. In particolare, laddove i soggetti incaricati alla trasmissione telematica risultino già delegati all'accesso al cassetto fiscale, è previsto l'invio all'Agenzia dell'elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l'Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza della delega.

In assenza della delega, invece, è necessario seguire il procedimento già dettagliato nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2020 con riferimento alla dichiarazione 730 precompilata, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso con il provvedimento n. 77 del 23 aprile 2020.

Inoltre, al punto 8 è richiamato l'istituto dell'asseverazione, applicabile agli indici sintetici di affidabilità fiscale per effetto di quanto previsto al comma 18

dell'articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017, in precedenza citato.

Al punto 9, il provvedimento ha individuato le ulteriori attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a partire dall'annualità di imposta 2021.

Al riguardo, la disposizione prevede che gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione.

Nel merito si premette che, nel nuovo provvedimento, tali ulteriori attività economiche, sono state individuate tenendo conto della tempistica prevista dall'articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017 e degli indici sintetici di affidabilità fiscale attualmente in vigore approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 dicembre 2019 non ancora revisionati.

Quindi, tenuto conto del parere favorevole espresso dalla commissione degli esperti nella riunione del 18 dicembre 2020, con il provvedimento sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a partire dall'annualità di imposta 2021.

Al termine delle elaborazioni possono essere previsti, ove ciò risulti possibile sulla base delle risultanze delle analisi effettuate, trasferimenti di uno o 13 più codici di attività da un indice sintetico di affidabilità fiscale ad un altro sottoposto a revisione, ovvero accorpamenti tra indici.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 28/01/2021, n. 27444

Lavoro e Previdenza

L'Editoriale di Luca Failla

Il vaccino anti Covid-19 e la responsabilità delle aziende. Il dibattito continua...

di Luca Failla

Il vaccino anti Covid-19 in azienda continua a far parlare di sé, in un dibattito diviso tra sostenitori della tesi più rigorista, ossia che sia possibile procedere al licenziamento (previa sospensione dal lavoro) del lavoratore e di una tesi meno rigorista, per cui sarebbe il giudizio di idoneità alla mansione a dover concretamente guidare l'analisi dei singoli casi. Ma il nucleo del problema non può essere risolto sulla sola base di questa, pur rilevante, dicotomia. Il vero punto della questione sta nel ruolo intrinseco del vaccino, in pratica nella sua efficacia sia verso il singolo (una volta vaccinato), sia verso i terzi e nella responsabilità delle aziende che volessero somministrare il vaccino obbligatoriamente ai propri dipendenti.

Il quesito non è di facile soluzione, almeno in questo momento storico in cui l'**evoluzione dei contagi da Covid-19** è ancora in crescita (non solo in Italia), seppure contenuta dalle misure restrittive, dalla rigida osservanza dei protocolli di sicurezza, considerando peraltro che la **campagna vaccinale** è ancora agli inizi. Il dibattito si è acceso in questo scorcio di inizio d'anno dopo l'avvio il 27 dicembre scorso e per tutti i paesi europei della campagna di vaccinazione e a discuterne sono stati in tanti tra i tecnici del diritto del lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro, dottrina ed esperti del settore e chi, a vario titolo, ha iniziato ad interrogarsi sugli effetti che potrà avere il vaccino una volta che sarà andato a regime l'intero processo di vaccinazione della popolazione (oggi in rallentamento rispetto agli annunci iniziali forse fin troppo ottimistici).

Il fulcro delle argomentazioni che sono state portate da chi ha affrontato questo complesso argomento si è concentrato prioritariamente sugli aspetti di **salute e sicurezza sul lavoro** che sono di immediata e primaria percezione e poi, sulle **conseguenze organizzative** che discendono necessariamente dall'applicazione delle disposizioni del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, le quali implicano un coinvolgimento diretto del **medico competente** nello svolgimento dei compiti di sorveglianza sanitaria preordinati ad esprimere quel fondamentale giudizio di idoneità alla mansione (art. 42 TUSL) che costituisce il presupposto per il legittimo esercizio del potere organizzativo nella complessa organizzazione d'impresa e di tutte le attività economiche.

In questo quadro - peraltro definito dai più in modo abbastanza lineare - si collocano da un lato l'**art. 2087 c.c.** il quale prescrive che "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro",

imponendo quindi l'**obbligo generale** di adottare tutte le **misure necessarie** per prevenire eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, sia come singoli sia nei rapporti con i propri colleghi. Da altro lato, l'**art. 279** del D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL) il quale impone al datore di lavoro in caso di rischio di **esposizione ad agenti biologici**, su conforme parere del medico competente, di adottare misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

a) la messa a disposizione di **vaccini efficaci** per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;

b) l'**allontanamento temporaneo del lavoratore** secondo le procedure proprie della sorveglianza sanitaria (art. 42 TUSL).

Norma che viene letta in stretta correlazione con l'attuazione della recente **Direttiva UE/2020/739 del 3 giugno 2020** la quale, attuata con la decretazione d'urgenza dello scorso anno, classifica la **SARSCoV-2** nell'ambito delle misure di prevenzione da **rischio biologico** disposte dallo stesso TUSL.

Tra i sostenitori della tesi più rigorista, ossia che sia possibile procedere al **licenziamento (previa sospensione dal lavoro) del lavoratore** che in ipotesi rifiuti di sottoporsi alla vaccinazione, l'argomentazione principale poggerebbe proprio sulla doppia valenza di tali previsioni. In pratica, poiché la legge impone al datore di lavoro di adottare le misure tecniche e organizzative necessarie a tutelare la salute fisica e morale dei lavoratori e poiché tra i **rischi oggetto di valutazione** si collocano oggi gli agenti patogeni derivanti dal virus, il lavoratore che non voglia o non possa sottoporsi alla vaccinazione potrebbe in ipotesi incorrere in un licenziamento rispettivamente, per **giustificato motivo oggettivo** a fronte del giudizio di inidoneità alla

mansione formulato sulla base delle valutazioni del medico competente, oppure in un licenziamento disciplinare nell'ipotesi in cui la non sottoposizione alla vaccinazione venga intesa come una forma di inadempimento contrattuale.

Tra i sostenitori della tesi meno rigorista, per contro, ci sarebbero quelli che ritengono di dover fare appello da un lato ai principi Costituzionali di cui all'art. 32 Cost. dove si prevede che "Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e, dall'altro alla circostanza per cui sarebbe proprio il **giudizio di idoneità alla mansione** a dover concretamente guidare l'analisi dei singoli casi, considerando con maggiore forza la posizione dei lavoratori esposti a particolare rischio biologico da Covid-19, come ad esempio il personale sanitario (aziende Covid esposte) e con minor rigore chi per lo svolgimento della propria attività lavorativa non è costantemente esposto a tale tipologia di rischio (aziende non Covid esposte).

Il **DVR** e la particolare funzione del medico competente nella specifica contingenza della pandemia (su cui si veda la circolare del Ministero della Salute n. 14915/2020) guiderebbero tale valutazione con la conseguenza di dare particolare rilevanza, in caso di rifiuto, proprio al giudizio di idoneità alla mansione che legittimerebbe in primo luogo un **allontanamento del lavoratore** (ovvero per i lavoratori fragili la loro adibizione alla prestazione in smart working, ove possibile) e la valutazione dell'ipotesi del recesso (oggi peraltro nemmeno consentito quanto meno sino al 31 marzo 2021 in forza del divieto da licenziamento ancora in vigore, forse pure prorogato) solo in caso di oggettiva **impossibilità di allontanamento** (con o senza retribuzione) oppure di collocazione dello stesso in **altre mansioni, anche inferiori**, considerando i principi della libertà d'impresa (anch'essi tutelati dalla Costituzione) e l'applicabilità dei criteri di impossibilità sopravvenuta della prestazione, che possono guidare tali scelte organizzative (seppure con onere della prova a carico del datore di lavoro che in ogni caso, secondo la giurisprudenza, non può essere tenuto ad un vero e proprio stravolgimento della propria organizzazione nell'assolvimento **dell'obbligo di repace**). Ma il nucleo del problema non può essere a mio avviso risolto sulla sola base di questa pur rilevante dicotomia. Io credo che il **vero punto della questione** - cui potrebbe conseguire ogni ulteriore valutazione in termini di legittimità o meno del licenziamento così come anche delle ipotesi di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione - sia proprio il **ruolo intrinseco del vaccino** (o dei diversi vaccini oggi sul mercato e un

domani potenzialmente nella disponibilità di tutti, anche delle aziende). In pratica la sua efficacia sia verso il singolo (una volta vaccinato) sia verso i terzi.

E qui ci arriva in soccorso proprio la legge. E' lo stesso **articolo 297 del TUSL** che impone al datore di lavoro che abbia effettuato la valutazione del rischio biologico, di mettere a disposizione dei lavoratori esposti al rischio vaccini efficaci. Ora, sappiamo, perché ci viene detto anche dagli esperti, che da un lato, l'**efficacia del vaccino contro il virus Covid-19** è stata testata (con percentuali di successo sul virus variabili da vaccino a vaccino) ma che, comunque, dall'altro, in base alle attuali conoscenze scientifiche, la vaccinazione non rende totalmente immuni dal virus verso i terzi, tanto è vero che sarà necessario attendere comunque che la maggior parte della popolazione abbia sviluppato (anche autonomamente e non solo grazie al vaccino) gli anticorpi al virus raggiungendo quella che viene indicata come **"immunità di gregge"**, per poterci forse dire "fuori dai guai".

In altre parole, se allo stato delle conoscenze scientifiche attuali **non c'è certezza che un soggetto vaccinato non possa nuovamente contagiare un altro soggetto** (ad esempio il proprio collega o il cliente ovvero il paziente in un ospedale) a mio avviso viene a cadere la premessa maggiore su cui si basa tutto il ragionamento dell'obbligatorietà del vaccino in capo ai lavoratori fondato sull'art. 2087 c.c. e cioè: l'**obbligo di proteggere** non solo se stessi bensì anche i propri colleghi (come sostenuto da chi ritiene che sia un dovere morale vaccinarsi per proteggere anche gli altri). Se così è, ne deriva ancora che non è affatto scontato il **recesso legittimo dal rapporto di lavoro** in conseguenza della mancata adesione del lavoratore alla campagna vaccinale e ciò per due ordini di ragioni che vanno oltre l'ambito dell'attuale dibattito.

In primo luogo per poter considerare "obbligatoria" la somministrazione dei vaccini ai dipendenti in una particolare azienda (in assenza di una legge che lo imponga e che in futuro ad esempio potrebbe prevederlo per alcuni specifici settori dove è più alto il rischio biologico endogeno ed esogeno come ad esempio il settore sanitario), determinando le condizioni per rendere in ipotesi legittimo un **provvedimento organizzativo datoriale in caso di rifiuto** (sospensione e successivo licenziamento del non vaccinato), l'azienda dovrebbe dimostrare che:

· dietro parere favorevole del medico competente, l'adozione delle misure sino ad oggi prescritte sul luogo di lavoro (mascherine, distanziamento, guanti, sanificazione, rispetto rigoroso dei protocolli, attratto peraltro nell'ambito dell'art. 2087 c.c. dall'art. 29bis del

Decreto Liquidità - 40/2020) sono **misure insufficienti** a prevenire il contagio in azienda (dimostrato dall'alto numero dei casi conclamati in quella azienda);

- non sia possibile lo **svolgimento di lavoro a distanza** (in modalità smart) per il dipendente non vaccinato;
- da ultimo, ma di fondamentale importanza e direi alla base delle conseguenze sopra indicate, **solo il vaccino** (dando per scontato che azzeri scientificamente il rischio contagio non solo per sé ma anche e soprattutto per i colleghi e i terzi, il che al momento non è provato dalla comunità scientifica) **potrebbe efficacemente garantire la salute degli altri dipendenti** sul luogo di lavoro facendo venir meno le altre misure ad oggi osservate (distanziamento, lavaggio mani, obbligo di mascherina etc.).

Come vedete, elementi e condizioni di non poco conto. In secondo luogo, una volta anche ritenute sussistenti le condizioni sopra indicate, si dovrebbe necessariamente valutare anche la **responsabilità delle aziende** che volessero somministrare il vaccino obbligatoriamente ai propri dipendenti. Argomento di non poca rilevanza considerato che qui entrano in gioco non solo implicazioni in termini di salute e sicurezza sul lavoro ma anche ulteriori considerazioni legate al possibile rifiuto del vaccino da parte del lavoratore per motivi di salute ovvero per motivi personali (no-vax). Valutazioni queste ultime che entrano anch'esse nell'ambito della tutela e degli obblighi previsti dall'art. 2087 c.c. laddove la norma impone al datore di lavoro di tutelare non solo l'integrità fisica ma anche la **personalità morale del lavoratore** (il quale, peraltro, non può essere discriminato in ragione delle sue convinzioni personali). Come già ho avuto modo di evidenziare altrove, una azienda che oggi imponesse obbligatoriamente il vaccino ai dipendenti seppure sorretto da motivazioni

legate alla rigorosa applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 2087 c.c.) in assenza di una legge ad hoc, si troverebbe però nella non facile posizione di doversi **accollare anche tutte le eventuali conseguenze** che ne dovessero derivare (reazioni allergiche, patologie specifiche e future etc.), ad oggi difficilmente prevedibili anche alla luce della estrema novità dei vaccini e della brevità dei tempi di sperimentazione.

Ma ad analoga conclusione si giungerebbe qualora tale azienda si "limitasse" a **mettere a disposizione gratuitamente il vaccino** ai propri dipendenti, traendo poi delle conseguenze giuridiche sul piano del rapporto di lavoro dall'eventuale rifiuto al vaccino manifestato dal dipendente (ad esempio, in caso di rifiuto, spostandolo a mansioni differenti ovvero sospendendo quel lavoratore dalla prestazione e dalla retribuzione come qualcuno ha suggerito). Con la conseguenza che anche in tal caso la scelta del dipendente non sarebbe libera bensì in qualche modo forzata dall'azienda ossia dal timore di subire conseguenze per sé dannose (sospensione dal lavoro e dalla retribuzione o addirittura licenziamento) in caso di rifiuto del vaccino.

Insomma, le problematiche legate a questo tema non sono né semplici né almeno per ora di facile soluzione proprio perché caratterizzate da una **molteplicità di implicazioni**. Il dibattito, certamente, è appena iniziato e ragionare solo sul piano dei principi conosciuti senza tenere conto che ci troviamo davanti a fattispecie del tutto nuove e non solo giuridiche potrebbe essere limitativo e fuorviante di conseguenze in capo alle aziende.

Un po' di calma, ora più che mai, è altamente consigliabile.

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

CIG Covid-19 e legge di Bilancio 2021: nuove causali e termini di presentazione domande

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Prende corpo la disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2021 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'INPS ha fornito le prime indicazioni operative utili alla trasmissione delle domande relative alla cassa integrazione ordinaria e in deroga, all'assegno ordinario e alla cassa integrazione speciale operai agricoli "CISOA". Sono previste nuove causali di richiesta, specifici termini decadenziali di domanda e la non obbligatorietà di attendere l'autorizzazione della CIG Ristori prima di trasmettere le nuove istanze 2021.

Arrivano dall'INPS, con il **messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021**, le istruzioni operative utili alla procedura di trasmissione delle istanze di fruizione delle ulteriori settimane di **cassa integrazione Covid-19** introdotte dalla **legge di Bilancio 2021**. L'ultima manovra finanziaria è, infatti, intervenuta a disporre ulteriori periodi di accesso ai trattamenti di:

- cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO)
- cassa integrazione in deroga (CIGD)
- assegno ordinario (ASO)
- cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

A favore dei datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020**.

I trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA previsti dalla legge di Bilancio 2021 trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 1° gennaio 2021.

Al riguardo va tenuto presente che, nelle ipotesi di **trasferimento d'azienda** (articolo 2112 c.c.) e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, è corretto computare anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

La **legge di Bilancio 2021** non prevede l'obbligo, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, di versamento del contributo addizionale in vigore nel 2020.

CIG ordinaria, in deroga e assegno ordinario

I datori di lavoro, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica in atto, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12

settimane.

N.B. I periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi del decreto Ristori, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti.

La legge di Bilancio 2021 opera, inoltre, una sostanziale differenziazione dell'arco temporale in riferimento al quale è possibile ricorrere alle diverse misure di integrazione salariale:

- i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021;
- i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD), invece, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.

Cisoa settore agricolo

Con specifico riferimento al settore agricolo, la legge di Bilancio 2021 prevede la concessione del trattamento di cassa integrazione operai agricoli a seguito di sospensioni dell'attività lavorativa riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per una **durata massima di 90 giorni**, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il ricorso a questo ammortizzatore sociale è ammesso anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con la previgente causale "CISOA DL RILANCIO".

Trasmissione delle domande

All'interno del portale istituzionale INPS sono disponibili i servizi telematici per la trasmissione delle istanze per periodi di intervento non antecedenti al 1° gennaio 2021.

A tal fine sono state istituite le seguenti nuove causali:

- ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno

ordinario: “COVID 19 L. 178/20”.

- domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA): “CISOA L. 178/20”.

N.B. E' possibile inoltrare le suddette istanze a prescindere dall'avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell'Istituto delle autorizzazioni relative alle sei settimane richieste ex decreto Ristori (articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020).

Indicazioni specifiche CIG in deroga

Con specifico riferimento alla cassa integrazione in deroga (CIGD), l'INPS ricorda che possono trasmettere le domande come “**deroga plurilocalizzata**” esclusivamente i datori di lavoro che hanno già ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; tutti gli altri datori di lavoro, invece, anche nel caso in cui siano organizzati in più di una unità produttiva, dovranno trasmettere la domanda come “**deroga INPS**” e possono procedere alla erogazione delle integrazioni salariale con applicazione del sistema di conguaglio contributivo.

In caso di accesso al flusso semplificato, la scelta dell'unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate è irreversibile e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale “COVID 19 L. 178/20”.

E' possibile accedere al suddetto flusso di gestione semplificato esclusivamente chiedendo apposita

autorizzazione alla Direzione centrale ammortizzatori sociali, avvalendosi del canale di Posta Elettronica Certificata (PEC).

N.B. Per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, non è possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi tranne nei casi in cui la domanda di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori COVID.

Termine di trasmissione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande relative a tutte le tipologie di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Considerato che la legge di bilancio 2021 è entrata in vigore il 1° gennaio 2021, il termine per la presentazione delle sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese in corso resta fissato, secondo la regola ordinaria, al 28 febbraio 2021.

Si tratta in ogni caso di termini decadenziali non assoluti, operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta: qualora l'istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e l'Istituto procederà in ogni caso all'accoglimento, seppur parziale, per il periodo residuo che risulti richiesto nel rispetto dei termini di legge.

Riepilogo indicazioni operative CIG COVID 2021

Periodo di applicazione	Cig: 1° gennaio - 31 marzo 2021 Altri trattamenti: 1° gennaio - 30 giugno 2021
Durata	12 settimane
Causale	“COVID 19 L. 178/20” Solo per CISOA: “CISOA L. 178/20”
Termine presentazione domande	Fine del mese successivo
Requisito del lavoratore	Essere in forza all'1 gennaio 2021

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 29/01/2021, n. 406

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Minimali e massimali retributivi: confermati i valori di riferimento per il 2021

Nella circolare n. 10 del 2021, l'INPS conferma per il 2021 i valori minimali e massimali di retribuzione che costituiscono la base contributiva per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, inclusi gli sportivi professionisti e il personale dirigente delle aziende sanitarie e ospedaliere. Il documento di prassi specifica anche le modalità di calcolo da applicare ai rapporti di lavoro part-time e i valori di riferimento da utilizzare per il versamento dei contributi dei lavoratori a domicilio.

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 10 del 29 gennaio 2021 con cui specifica i valori rivalutati del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei **contributi obbligatori e figurativi**, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".

Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

La variazione percentuale negli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra l'anno 2019 e l'anno 2018, è pari a + 0,5%: ne deriva che la misura per l'anno 2020 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a € 48,98 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2021, pari a € 515,58 mensili).

Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere

Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le **retribuzioni convenzionali** in genere è pari, per l'anno

2021, a € 27,21.

Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca

E' previsto un limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi, pari per l'anno 2021 a € 27,21 ferma restando l'applicazione dei **minimali di retribuzione**, previsti dal D.L. n. 402/1981, se superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali.

Per i soci delle cooperative della piccola pesca, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente. Per l'anno 2019 la retribuzione convenzionale è fissata in € 680,00 mensili (27,21 x 25 gg.).

Lavoratori a domicilio

Anche per i **lavoratori a domicilio**, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a € 27,21, ragguagliato a € 48,98, fatto salvo quanto previsto in materia di minimo contrattuale.

Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%

La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2021 in € 47.379,00 e l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente tale tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.948.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo è pari, per l'anno 2021, a € 103.055.

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di € 515,58 per l'anno 2020, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 206,23. Il limite annuale per l'accredito dei contributi, arrotondato all'unità di euro, è pari a € 10.724,00.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 29/01/2021, n. 10

Lavoro e Previdenza

Comunicato Anpal

Incentivo IO Lavoro: invio domande anche dopo il 31 gennaio

Ulteriormente prorogato, sine die, il termine per la presentazione delle istanze da parte dei datori di lavoro che intendono usufruire dell'incentivo IO Lavoro. Le domande di agevolazione potranno infatti essere trasmesse anche oltre il 31 gennaio 2021, attraverso il portale Inps. L'incentivo, le cui risorse sono a valere sul Pon Spao s sul Poc Spao a titolarità Anpal, con cofinanziamento del Fse, può essere richiesto unicamente con riferimento alle assunzioni effettuate nel 2020.

L'Anpal, con un comunicato stampa ufficiale diramato il 29 gennaio 2021, ha reso nota una ulteriore proroga dei termini per usufruire **dell'incentivo IO Lavoro**: aziende e datori di lavoro possono infatti inviare le domande di agevolazione anche oltre il 31 gennaio 2021, come di consueto sul portale Inps.

Le domande dovranno comunque fare riferimento alle assunzioni effettuate dell'anno 2020, fino al 31 dicembre 2020 compreso.

Ambito di applicazione

Possono richiedere il beneficio i datori di lavoro privati che hanno assunto nuovo personale sul territorio nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020.

Il personale da assumere deve possedere le seguenti caratteristiche:

- età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
- 25 anni e oltre, senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

L'incentivo è applicabile alle assunzioni o trasformazioni effettuate dai datori di lavoro privati con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, compresi i contratti di apprendistato professionalizzante.

Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente nonché i contratti di apprendistato di primo e terzo livello.

Misura dell'incentivo

L'incentivo consiste nell'esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi dalla data di assunzione (o trasformazione) nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

Sono esclusi dall'agevolazione:

- i premi e contributi dovuti all'INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27, 28, 29 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148;
- il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Circolare INPGI

Giornalisti gestione separata: minimi e massimi di retribuzione aggiornati i valori per il 2021

L'INPGI, con la circolare n. 2 del 2021, pubblica i minimi e massimali retributivi e contributivi per il 2021 di riferimento per la gestione lavoro parasubordinato dei giornalisti, a seguito della variazione dei prezzi al consumo per il 2020. Resta ferma l'aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche.

Con la circolare n. 2 del 29 gennaio 2021, l'INPGI aggiorna l'aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della **collaborazione coordinata e continuativa**, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche. Per l'anno 2021 si applicano le seguenti aliquote:

- soggetti non titolari di altre posizioni:
- 26% IVS
- 2% prestazioni temporanee
- collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati:
- 17% IVS.

Per i giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione è dovuta nel limite del massimale annuo imponibile che, per l'anno 2021, è fissato in 103.055,00 euro. L'accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito che per l'anno 2021 è determinato in 15.953,00 euro.

Rateazione debiti contributivi

Il versamento rateale del debito contributivo da parte dei committenti, per l'anno 2021, può essere richiesto e concesso senza garanzia fideiussoria nei casi in cui il debito oggetto di rateazione sia inferiore a 46.488,00 euro, purché la durata del rateizzo sia limitata a massimo 12 mesi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPGI, circolare 29/01/2021, n. 2

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Fringe benefits e stock options 2020: comunicazione all'INPS entro il 22 febbraio

Nel messaggio n. 416 del 2021, l'INPS interviene per comunicare le modalità e i termini di trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dalle aziende a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo di imposta 2020 ai fini dell'emissione delle Certificazioni Uniche 2021. Il documento di prassi arriva a recepimento del nuovo limite di non imponibilità introdotto dal decreto Agosto.

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 416 del 29 gennaio 2020 con cui interviene in materia di fringe benefits e stock options per recepire ufficialmente le disposizioni introdotte dal decreto Agosto che, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha innalzato da 258,23 a 516,46 euro il tetto entro il quale il valore dei

beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Termine per la comunicazione dei dati

L'Istituto fornisce dunque indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione telematica dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2020, in relazione ai quali l'INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d'imposta.

I datori di lavoro interessati dovranno inviare telematicamente, entro e non oltre il 22 febbraio 2021, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2020 al personale cessato dal servizio durante l'anno 2020.

Trasmissione telematica dei dati

Per l'invio dei dati è necessario utilizzare l'applicazione "Comunicazione Benefit Aziendali", disponibile all'interno dell'area "Servizi per le aziende e consulenti". All'interno è possibile scegliere fra le seguenti opzioni:

- acquisizione di una singola comunicazione;
- gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
- invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
- ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che le aziende intendono inviare;
- visualizzazione del manuale di istruzioni.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 29/01/2021, n. 416

Lavoro e Previdenza

Circolare INPGI

Minimali e massimali retributivi Giornalisti: aggiornati i valori per il 2021

Nella circolare n. 1 del 2021, l'INPGI conferma per il 2021 i valori minimali e massimali di retribuzione che costituiscono la base contributiva per la gestione sostitutiva dell'AGO con riferimento ai giornalisti lavoratori subordinati. Aggiornati anche gli importi minimi dovuti per i giornalisti ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

Nella circolare n. 1 del 28 gennaio 2021, l'INPGI, a

seguito della variazione dei prezzi al consumo 2020, comunica i minimali e massimali retributivi e contributivi a decorrere dall'1.1.2021 per le gestioni sostitutive AGO relativa al lavoro dipendente.

I minimali di retribuzione per l'anno 2021 risultano rideterminati in euro 48,98 giornalieri, pari a euro 1.273,00 mensili.

Contribuzione aggiuntiva

Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva all'1%, relativamente all'anno 2020, la fascia retributiva annua limite è pari a euro 46.184,00 (importo pari alla 1^a fascia di retribuzione pensionabile). L'importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a euro 3.849,00.

L'indennità economica per i periodi di congedo riconosciuti per l'assistenza ai familiari portatori di handicap grave, sulla base delle quali saranno accreditate le contribuzioni figurative (determinate tenendo conto dell'aliquota contributiva IVS dell'INPGI, pari nel 2021 al 33% della retribuzione imponibile) è pari a 36.465,01 euro, per un importo massimo giornaliero pari a 100,40 euro.

Massimale e minimale IVS

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile risulta pari, per l'anno 2021, a 103.055,00 euro. Il reddito minimo per l'accredito della contribuzione è invece fissato a 10.724,01 euro.

Contribuzione volontaria

Per i giornalisti ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, per l'anno 2021, gli importi minimi dovuti pari a 900 euro mensili.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPGI, circolare 28/01/2021, n. 1

Lavoro e Previdenza

Circolare INPGI

Giornalisti liberi professionisti: minimi e massimi di contribuzione aggiornati i valori per il 2021

L'INPGI ha pubblicato la circolare n. 3 del 2021 in cui provvede alla determinazione del contributo soggettivo a carico dei giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività "occasionale", come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti,

mediante cessione di diritto d'autore). Arriva dunque la conferma - per l'anno 2021 - nella misura del 12% del reddito netto.

Con la circolare n. 3 del 29 gennaio 2021, l'INPGI ufficializza gli importi dovuti per l'anno 2020 - tenuto conto dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI) determinato dall'ISTAT, per l'anno 2021, nella misura di - 0,3 per cento, sono i seguenti:

- contributo minimo ordinario: 370,89 euro;
- contributo minimo ridotto (meno di 5 anni di anzianità professionale): 199,39 euro;
- contributo minimo ridotto (titolari di pensione): 242,27 euro.

Modalità di pagamento

Il pagamento deve essere eseguito con il Modello F24/ Accise, che dovrà essere compilato indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato ed utilizzando i seguenti codici:

- Ente = P
- Provincia = (lasciare vuoto)
- Codice tributo = G267
- Codice identificativo = 22222
- Mese = 01
- Anno di riferimento = 2021

Soggetti esclusi dall'obbligo contributivo

In alternativa è possibile effettuare il versamento mediante bonifico bancario, sul conto intestato all'INPGI, acceso presso l'Agenzia 11 di Roma della Banca Popolare di Sondrio, IBAN: IT 24 W 05696 03200 000020000X28. In questo caso è indispensabile che nella causale del versamento sia indicato "AC 2020 seguito dal numero di posizione A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) ovvero dal proprio codice fiscale". Non sono tenuti al versamento del **contributo minimo** i giornalisti che nel 2021 svolgono l'attività esclusivamente nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. I giornalisti iscritti alla Gestione separata che, alla data del 30 settembre 2021, non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine del 2021 presumono di non svolgere alcuna attività.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPGI, circolare 29/01/2021, n. 3

Finanziamenti

Legge di Bilancio 2021

Crisi del turismo: incentivi, contributi e nuovi fondi per sostenere la ripresa economica

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Il settore del turismo, gravemente colpito dalla pandemia da Covid-19, fa il pieno di aiuti e agevolazioni. La legge di Bilancio 2021 prevede, infatti, una serie di misure finalizzate al rilancio e al sostegno degli operatori in difficoltà economica. E' prevista la proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione fino al 30 aprile 2021, l'esenzione della prima rata IMU 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse al turismo, alla ricettività alberghiera e agli spettacoli, nonché l'estensione del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici anche ai Comuni dove sono situati i santuari religiosi. Vengono, inoltre, istituiti dei nuovi fondi per promuovere la formazione turistica e il sostegno delle PMI creative.

La **legge di Bilancio 2021** (l. n. 178/2020) ha introdotto una serie di misure ad agevolazioni finalizzate a risolleverare le sorti del **settore del turismo**, gravemente colpito dalla pandemia da **Covid-19**.

Tra le numerose misure emergenziali si annoverano l'esenzione **prima rata IMU 2021** per **turismo e spettacolo** e la proroga del riconoscimento del credito d'imposta canoni di locazione fino al 30 aprile 2021, il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) anche alle attività economiche e commerciali nei centri storici ai Comuni dove sono situati santuari religiosi.

Inoltre, sono stati istituiti una serie di fondi finalizzati alla formazione turistica esperienziale e alle imprese creative. Ma vediamo nel dettaglio.

Esenzione prima rata IMU 2021 e credito d'imposta canoni di locazione

Viene disposta l'esenzione dalla prima rata dell'IMU 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del **turismo**, della **ricettività alberghiera** e degli **spettacoli**.

Si tratta in particolare di:

- **stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
- **alberghi**, pensioni e relative pertinenze, **agriturismi**, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, **bed & breakfast**, residence e campeggi, a purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
- immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di **allestimenti di strutture espositive** nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- **discoteche**, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

Inoltre, viene esteso il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, anche alle **agenzie di viaggio** e ai **tour operator**. Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020.

Leggi anche Bonus affitti: estensione al 30 aprile 2021 per le imprese del turismo

Attività economiche nei comuni di particolare interesse per il turismo straniero

I commi 87 e 88 dell'art. 1 della legge di Bilancio per il 2021 estendono il **contributo a fondo perduto** per attività economiche e commerciali nei centri storici ai Comuni dove sono situati **santuari religiosi**.

Leggi anche Ristoranti e negozi dei centri storici: in arrivo nuovi contributi a fondo perduto

In particolare, il comma 87 interviene sulla formulazione dell'art. 59 del **decreto Agosto** (D.L. n. 104/2020) che riconosce l'erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

- a) per i **comuni capoluogo di provincia**, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- b) per i **comuni capoluogo di città metropolitana**, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il contributo spetta a condizione che l'**ammontare del fatturato e dei corrispettivi** riferito al mese di giugno 2020 sia **inferiore ai 2/3** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese

del 2019.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di **giugno 2020** e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del **corrispondente mese del 2019**, nelle seguenti misure:

- a) **15%** per i soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 400.000 euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) **10%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 400.000 euro** e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) **5%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 1 milione di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo è comunque riconosciuto nella **misura minima di 1.000 euro** alle persone fisiche e di 2.000 euro ai soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei suddetti comuni. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

Il contributo **non è cumulabile** con il contributo previsto per le **imprese della ristorazione**, le quali possono fare richiesta soltanto per uno dei contributi stessi.

Ora, la legge di Bilancio per il 2021 dispone che per i Comuni dove sono situati **santuari religiosi**, ove diversi dai comuni capoluogo, l'estensione del riconoscimento del contributo a fondo perduto ha effetto per il 2021 e ai relativi oneri si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

Il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni dove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Ingresso gratuito nella rete dei musei per i cittadini residenti all'estero

Viene istituito (art. 1, co. 89-90 della l. n. 178/2020) nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), un **nuovo fondo** con una dotazione di **1,5 milioni di euro** per

ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di permettere ai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica. Le modalità di attuazione sono stabilite con apposito decreto ministeriale.

La finalità di tale previsione è quella di **incentivare** la ripresa dei **flussi di turismo di ritorno in Italia**, e a tal fine viene quindi consentito ai cittadini italiani residenti all'estero che attestino la loro iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), di poter entrare gratuitamente nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all'art. 101 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale

È prevista l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per **migliorare le capacità professionali degli operatori** del settore e aumentare l'attenzione da parte degli stessi alla sostenibilità ambientale.

Il Fondo è ripartito tra le regioni di cui al comma 188 - Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia - ed è vincolato all'organizzazione di **corsi di formazione** esperienziale riferiti ad ambiti della **filiera del turismo**.

Con decreto interministeriale (decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo) saranno individuate le modalità di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo concedibile.

Fondo per le imprese creative

I commi da 109 a 113 istituiscono, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, e recano la disciplina del Fondo per le piccole e medie imprese creative con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con l'obiettivo di sostenere le imprese creative, attraverso la **concessione di contributi**, l'agevolazione nell'**accesso al credito** e la promozione di **strumenti innovativi di finanziamento**, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore.

Rientrano nel settore ricreativo "tutte le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che

costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità".

Viene demandata ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico l'individuazione dei **codici Ateco** che classificano le attività in questione, le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni, la definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della **disciplina europea** in materia di **aiuti di Stato** e le ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici in questione.

Fondo ristori città portuali

Viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo di 5 milioni di euro volto a ristorare le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del **calo del turismo crocieristico** derivante dall'epidemia di Covid-19. Inoltre, viene disposto che i criteri e le modalità di riparto del Fondo, in ragione della riduzione del numero dei passeggeri, saranno definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare

entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio per il 2021.

Fondo per agenzie di viaggio e tour operator

Rifinanziato per 100 milioni di euro per l'anno 2021 il

Fondo per sostenere:

- le **agenzie di viaggio**;
- i **tour operator**;
- le **guide**;
- gli accompagnatori turistici;
- le **imprese di trasporto di persone** in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti e al contempo estende alle imprese turistico-ricettive la possibilità di beneficiare del fondo stesso.

Il Fondo di cui si tratta è stato istituito presso il MIBAC dall'art 182 del **decreto Rilancio** e inizialmente aveva una dotazione di 25 milioni di euro. Il **decreto Agosto** ha esteso alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici la stessa agevolazione ampliando la dotazione del fondo di euro 265 milioni per il 2020.

Il **decreto Ristori** (D.L. n. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020) ha invece ulteriormente esteso la platea dei beneficiari alle **imprese di trasporto di persone** in aree urbane e suburbane mediante autobus rimpinguando le risorse di 10 milioni di euro per il 2020.

Infine, per l'anno 2021 la legge di Bilancio ha incrementato di 20 milioni l'autorizzazione di spesa prevista dal decreto Agosto in ragione dell'attribuzione del **credito d'imposta** per la riqualificazione e il miglioramento delle **strutture ricettive turistico alberghiere** negli anni 2020 e 2021.

Impresa

Adempimenti e obblighi

RUNTS: iscrizione e controlli sui requisiti degli Enti del Terzo Settore. Attenzione alle sanzioni

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Con l'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore sarà l'Ufficio dello stesso Registro, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che effettuerà i controlli sui requisiti degli Enti del Terzo Settore richiesti per l'iscrizione nel RUNTS e di quelli il cui esito è legato a specifiche responsabilità da parte degli organi di controllo interno. In caso di irregolarità, saranno applicate sanzioni pecuniarie a carico degli amministratori che variano da 1.000 a 20.000 euro per violazione del divieto di distribuzione degli utili e delle norme sulla devoluzione del patrimonio residuo, nonché per il mancato o incompleto deposito nel Registro degli atti prescritti. La sanzione raddoppia se il fine dell'illecito è ottenere da terzi denaro o altre utilità.

Il **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** (RUNTS) si fonda sulla collaborazione tra amministrazioni statali e regionali, le quali mantengono tuttavia la loro sfera di autonomia. L'**ufficio** del RUNTS cui gli Enti del Terzo Settore (ETS) si rivolgono è quello **territorialmente competente**, ovvero la Regione o la Provincia autonoma di Trento e Bolzano in cui l'ente ha la propria sede legale.

Gli uffici, tra l'altro, devono esercitare i controlli ex art. 93 del Codice del Terzo settore (CTS), nonché provvedere, con cadenza almeno triennale, alla **revisione dei requisiti** che permettono agli ETS di **mantenere la propria iscrizione** nelle rispettive sezioni del Registro.

Gli enti non profit che, pur potendo, optano per non iscriversi al RUNTS, saranno soggetti all'applicazione delle disposizioni del libro primo del codice civile e di quelle fiscali sugli enti non commerciali.

Leggi anche RUNTS: cosa fare per non perdere le agevolazioni fiscali

Fase successiva all'iscrizione nel RUNTS

Successivamente all'iscrizione nel Registro, eventuali **aggiornamenti delle informazioni** potranno essere trasmessi:

- dal **rappresentante legale** dell'ETS;
- da uno o più degli **amministratori**, se a tal fine autorizzati;
- dal rappresentante legale della rete associativa a cui l'ente aderisce;
- da un **commercialista** (ma limitatamente al deposito atti).

È prevista la **responsabilità personale degli amministratori** nel caso in cui, entro 30 giorni dalla chiusura del periodo di imposta, non comunichino la perdita della natura non commerciale dell'ente.

Ogni tre anni il RUNTS provvederà ad una revisione per ogni singolo ETS, per verificare la permanenza dei

requisiti di legge previsti per l'iscrizione al Registro.

La **verifica** potrà riguardare anche il perseguimento delle **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** dell'ETS.

Adempimenti e obblighi per la permanenza nel RUNTS

L'iscrizione al RUNTS prevede che l'atto costitutivo e lo statuto contengano determinate disposizioni previste dal CTS. Occorrerà quindi verificare che lo **statuto** preveda quanto richiesto dal Codice e provvedere ai relativi adeguamenti. Al riguardo, si rileva che il termine per gli **adeguamenti statutari** approvati con i quorum dell'assemblea ordinaria scaduto lo scorso 31 ottobre 2020, è stato prorogato al **31 marzo 2020** dalla legge di conversione del **decreto Covid** (D.L. n. 125/2020, convertito in **legge n. 159/2020**), recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Se l'associazione è stata costituita con atto costitutivo e statuto redatti con la forma di scrittura privata registrata, anche le successive modifiche dovranno recare tale forma, quindi dovranno essere registrate all'Agenzia delle Entrate.

Denominazione sociale

La denominazione sociale, che deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS e deve essere usata negli **atti**, nella **corrispondenza** e nelle **comunicazioni al pubblico** può essere sostituita nei casi in cui è possibile aggiungere le locuzioni Odv, Aps, impresa sociale o ente filantropico (è vietato l'uso dell'indicazione ente del terzo settore o dell'acronimo Ets o di locuzioni equivalenti o ingannevoli da parte di soggetti diversi dagli enti del terzo settore).

Distribuzione di utili

È vietata la distribuzione anche indiretta, di utili ed

avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per le imprese sociali il divieto è attenuato.

Bilancio e scritture contabili

L'Ente del Terzo Settore che si iscriverà nel RUNTS dovrà redigere un bilancio vero e proprio sul modello pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che dovrà poi essere **depositato** presso il RUNTS. È possibile quindi che l'apparato contabile dell'ente non profit di piccole dimensioni attualmente permetta di redigere il semplice rendiconto annuale. Gli ETS sono inoltre obbligati a tenere i **libri sociali** e il **bilancio d'esercizio o rendiconto** (a seconda del tipo di ente).

L'obbligo di **bilancio sociale** è riservato agli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1 milione di euro. Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 100mila euro annui devono pubblicare sul proprio sito internet o su quello della rete associativa a cui aderiscono, emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti a qualsiasi titolo ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e agli associati.

Modifiche successive all'iscrizione

Nel RUNTS, inoltre, devono essere iscritte **entro 30 giorni** tutte le vicende più rilevanti dell'ente:

- il riconoscimento della **personalità giuridica**;
- le **modifiche** dell'**atto costitutivo** e dello statuto;
- le **deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione**, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione;
- i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;
- le generalità dei liquidatori;
- tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento;
- le **scritture contabili e i bilanci**, entro il 30 giugno di ogni anno.

Qualora l'ETS non adempia all'aggiornamento delle informazioni nei termini previsti, è prevista una **sanzione pecuniaria per gli amministratori**. Il perdurante inadempimento a seguito della diffida ad adempiere da parte dell'Ufficio del RUNTS competente determina la cancellazione dell'ente.

Controlli interni ed esterni

Il CTS prevede una serie di controlli sia esterni che interni. Si tratta dei controlli sui **requisiti richiesti per l'iscrizione** nel RUNTS e di quelli il cui esito è legato

a specifiche **responsabilità** da parte degli **organi di controllo interno**.

Per quanto riguarda i **controlli esterni** l'attività è affidata, oltre al RUNTS, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'Organismo nazionale di controllo e al Consiglio nazionale del Terzo settore.

In senso ampio, i controlli sugli ETS sono formali e sostanziali, e comunque finalizzati ad accertare la **sussistenza** e la **permanenza dei requisiti** necessari all'iscrizione al RUNTS e l'adempimento dei relativi obblighi, il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale di ciascun ente. Tutto ciò anche al fine di monitorare la sussistenza del diritto da parte degli ETS di avvalersi dei **benefici anche fiscali** e del **5 per mille** derivanti dall'iscrizione nel RUNTS.

I controlli dell'Ufficio del RUNTS e le sanzioni

L'Ufficio del RUNTS locale competente vigila sugli ETS aventi sede legale sul proprio territorio, e potrà disporre **accertamenti documentali, visite ed ispezioni**, anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici territoriali.

In caso di irregolarità, l'Ufficio potrà adottare sanzioni pecuniarie:

- da 5.000 euro a 20.000 euro per **violazione del divieto di distribuzione degli utili**, a carico dei rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi che hanno commesso la violazione;
- da 1.000 euro a 5.000 euro in caso di **violazione delle norme sulla devoluzione del patrimonio residuo**, a carico dei rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi che hanno commesso la violazione;
- da 103 euro a 1.032 euro per il **mancato o incompleto deposito** nel RUNTS degli **atti** prescritti, a carico degli amministratori;
- da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro per l'**utilizzo illecito delle denominazioni** di Ets, Aps o Odv. La sanzione è raddoppiata se il fine dell'illecito è ottenere da terzi denaro o di altre utilità.

Ministero del lavoro

Oltre a redigere la modulistica per la redazione del bilancio, il Ministero, al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile degli ETS:

- **vigila sul sistema di registrazione** degli enti del terzo settore nel rispetto dei requisiti previsti dal codice e monitora lo svolgimento delle attività degli uffici del Runts operanti a livello regionale;
- **promuove l'autocontrollo** degli enti del terzo settore autorizzandone l'esercizio da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato

(Csv);

- predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una **relazione sul sistema di registrazione** degli enti sull'autocontrollo e sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del terzo settore.

Consiglio Nazionale del Terzo Settore

Il Consiglio è coinvolto nelle **funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo**, con il supporto delle reti associative nazionali. L'organo è presieduto dal

Ministro o da un suo delegato ed è composto da esperti, componenti designati dal terzo settore, rappresentanti delle autonomie regionali e locali, componenti designati dall'Istat e dell'Inapp, nonché dal direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Controlli e sanzioni nei confronti degli ETS:
sintesi delle attività

	Imprese sociali	Fondazioni	Centri di Servizio per il Volontariato	5 per mille
Controlli	Per le funzioni ispettive il Ministero del lavoro si avvale dell' Ispettorato nazionale del lavoro e di enti associativi riconosciuti , cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel Registro imprese di almeno 5 diverse regioni o province autonome, e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo.	Le fondazioni sono soggette a controlli dell' autorità governativa . In tal caso, i controlli sono esercitati dall'ufficio del Runt.	I <u>Csv</u> sono oggetto di ulteriori controlli da parte dell' <u>Organismo nazionale di controllo (Onc)</u> , che opera anche attraverso le sue articolazioni territoriali, gli <u>Organismi territoriali di controllo (Otc)</u> .	- entro 1 anno dalla ricezione delle somme, i beneficiari devono redigere un rendiconto e una relazione da cui risulti l'utilizzo delle somme percepite; - il rendiconto deve essere trasmesso entro i successivi 30 giorni all'ente erogatore; - entro 30 giorni dal termine di redazione del rendiconto, i beneficiari devono pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto; - entro 7 giorni dalla pubblicazione l'ente deve darne comunicazione all'amministrazione .
Sanzioni	In caso di violazioni gli ispettori diffidano l'impresa sociale a regolarizzare entro un congruo termine. In mancanza il Ministero può nominare un commissario che provveda ad adempiere, o disporre la perdita della qualifica di impresa sociale e la devoluzione del fondo.	=	=	In caso di violazione l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad adempiere entro 30 giorni e in caso di inerzia dispone una sanzione amministrativa pari al 25% del contributo percepito.

Impresa

Dal Consiglio dei Ministri

Fondi comuni monetari: definiti i requisiti relativi prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo, il decreto legislativo che recepisce il regolamento (UE) 2017/1129, conosciuto anche come "regolamento prospetto", stabilendo i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alla diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro. Il prospetto deve garantire che gli investitori siano ben informati sui prodotti in cui stanno investendo, senza comunque costituire, specie per le piccole e medie imprese (PMI), un ostacolo di fatto all'accesso ai mercati finanziari a causa delle pratiche amministrative da assolvere e dei costi elevati da sostenere.

Il Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2021, su proposta del Ministro per gli affari europei **Vincenzo Amendola** e dei Ministri competenti, ha approvato, in esame definitivo, alcuni decreti legislativi che introducono misure necessarie al recepimento di direttive o all'attuazione di regolamenti dell'Unione europea. In particolare, il regolamento (UE) 2017/1129, conosciuto anche come "**regolamento prospetto**", stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alla diffusione del **prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica** di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro.

L'obiettivo della riforma introdotta è quello di:

- ridurre la **frammentazione** dei mercati finanziari,
- **diversificare** le fonti di finanziamento,
- **rafforzare** i flussi di capitale transfrontalieri,
- **agevolare** la raccolta sui mercati.

Al fine di garantire la trasparenza delle operazioni i prospetti sono documenti obbligatori per legge e contengono tutte le informazioni su una determinata società.

Il regolamento prevede norme di informativa **uniformi** per tutti i tipi di emittenti e norme **adeguate** alle specifiche esigenze al fine di rendere il prospetto uno strumento più pertinente per informare i potenziali investitori. Le norme si concentrano in maniera particolare su quattro tipi di emittenti:

- **emittenti già quotati** in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI, che vogliono

raccogliere ulteriori capitali mediante un'emissione secondaria;

- **piccole e media imprese**;
- emittenti **frequenti** di tutti i tipi di titoli;
- emittenti di titoli diversi dai titoli di capitale.

Il prospetto deve garantire quindi, che gli investitori siano ben informati sui prodotti in cui stanno investendo, senza comunque costituire, specie per le piccole e medie imprese (PMI), un ostacolo di fatto all'accesso ai mercati finanziari a causa delle pratiche amministrative da assolvere e dei costi elevati da sostenere.

Solo attraverso queste dettagliate informazioni, gli investitori potranno fare un'accurata valutazione e decidere se investire nelle diverse tipologie di titoli emessi dalla società.

Il regolamento inoltre intende incentivare l'uso del "**passaporto**" **transfrontaliero** per i prospetti approvati, che è stato introdotto dalla precedente direttiva.

A cura della Redazione

Impresa

Dal Consiglio dei Ministri

Procura europea "EPPO": la tutela contro i reati che ledono gli interessi finanziari

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo, il decreto legislativo che reca specifiche disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento UE che istituisce la "Procura europea" che avrà il compito di condurre indagini, esercitare l'azione penale e partecipare ai processi relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e consentirà una più efficace lotta alla criminalità.

Il Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2021, su proposta del Ministro per gli affari europei **Vincenzo Amendola** e del Ministro della Giustizia **Alfonso Bonafede**, ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi che introducono misure necessarie al recepimento di direttive o all'attuazione di regolamenti dell'Unione europea.

Istituzione della Procura europea "EPPO"

Con il primo decreto sono state emanate disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata **sull'istituzione della Procura europea "EPPO"**.

In particolare il testo reca specifiche disposizioni per

l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, che istituisce la "**Procura europea**" che avrà il compito di condurre indagini, esercitare l'azione penale e partecipare ai processi relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e consentirà una più efficace lotta alla criminalità.

Mandato di arresto europeo

Con il secondo decreto, sono state emanate le disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale a quelle della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al **mandato d'arresto europeo** e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione della delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Nell'adeguare la normativa interna alle disposizioni relative al mandato d'arresto europeo, il decreto disciplina in particolare i motivi di **non esecuzione facoltativa del mandato** stesso, al fine di assicurare il principio del mutuo riconoscimento e la salvaguardia dei principi fondamentali dell'ordinamento e tenuto conto del principio di presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri.

La disciplina chiarisce che si possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro se contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.